SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 145**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

89G0298 - 89A2547 - 89A2548

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1988.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Rosso di Montepulciano».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Rosso di Montepulciano» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1988, n. 105;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1989.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1989, con la denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino «Rosso di Montepulciano».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino «Rosso di Montepulciano» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1988

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1989
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 119

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Rosso di Montepulciano»

Art. 1.

La denominazione di origine controollata «Rosso di Montepulciano» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Rosso di Montepulciano» deve essere ottenuto da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Sangiovese (Pragnolo gentile): dal 60% all'80%;

Canaiolo nero dal 10% al 20%.

Possono, inoltre, concorrere, fino ad un massimo del 20% i vigneti autorizzati e raccomandati per la provincia di Siena purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%. Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia del Chianti.

I vigneti già iscritti all'albo e non corrispondenti alla composizione varietale sopra descritta, debbono uniformarsi alle condizioni del presente articolo entro il limite massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti del presente disciplinare. Tale zona comprende: parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese.

Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza: parte del territorio del comune di Montepulciano, frazione di Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso Ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a raggiungere il punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rosso di Montepulciano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni di origine pliocenica ben esposti, di altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino «Rosso di Montepulciano» non deve essere superiore ai q.li 100 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero delle viti esistenti e alla loro produzione unitaria per ceppo che non dovrà essere superiore a kg 5.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti indicati.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

I vigneti iscritti all'albo del Vino Nobile di Montepulciano ricadenti nella zona sopra descritta si intendono facenti parte dell'albo dei vigneti del «Rosso di Montepulciano».

La regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio comunale di Montepulciano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un totale alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 10,50. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino non può essere immesso al consumo prima del 1° di marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

È consentita nella misura massima del 15% del volume, la tradizionale correzione del mosto o vino, avente diritto alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» con mosti, filtrati dolci, e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella definita nel precedente art. 3.

Qualora in precedenza, nel corso del periodo vendemmiale sia stato effettuato l'arricchimento con mosti concentrati anche rettificati, il predetto 15% di correzione di cui al comma precedente va diminuito in ragione del volume impiegato per l'arricchimento anche in caso di utilizzo di prodotto ottenuto da vigneti iscritti all'albo della D.O.C. «Rosso di Montepulciano» e/o «Vino Nobile di Montepulciano».

È consentito, previa comunicazione alla camera di commercio e all'ispettorato centrale per la repressione delle frodi alimentari da presentarsi entro la data di scadenza delle dichiarazioni di giacenza per l'anno immediatamente successivo a quello della vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia trasferito alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare. Tuttavia qualora partite di vino Nobile di Montepulciano vengano cedute dal produttore prima del termine suddetto deve essere stabilita preventivamente in modo irreversibile la designazione che si intende applicare al suddetto vino.

Art. 6.

Il vino «Rosso di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rubino vicace;

odore: caratteristico ed intenso, anche con profumo di mammola;

sapore: asciutto, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11,00;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito anche l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Rosso di Montepulciano» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A2733

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1988.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Martani».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli Martani», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per l'Umbria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Colli Martani» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1987, n. 167;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli Martani» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1989.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1989, con la denominazione di origine controllata «Colli Martani» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Colli Martani».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini «Colli Martani» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1988

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1989
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 118

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Martani»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Martani» è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllava «Colli Martani» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Trebbiano;

Grechetto;

Sangiovese,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni.

Il vino «Colli Martani» Grechetto può essere designato con la sottodenominazione geografica «di Todi» qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella rispettiva zona ricadente nel comune di Todi indicata nel successivo art. 3.

Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui ai precedenti commi, congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti dai seguenti vitigni, presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

«Colli Martani» Trebbiano:

Trebbiano toscano: minimo 85%;

Trebbiano spoletino, Grechetto, Malvasia bianca di Candia, Malvasia bianca del Chianti, Garganega e Verdicchio da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%;

«Colli Martani» Grechetto:

Grechetto: minimo 85%;

Trebbiano toscano, Trebbiano spoletino, Malvasia bianca di Candia, Malvasia bianca del Chianti, Garganega e Verdicchio da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%;

«Colli Martani» Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%;

Canaiolo, Ciliegiolo, Barbera, Merlot, Montepulciano, Trebbiano toscano, Trebbiano spoletino, Grechetto, Malvasia bianca di Candia, Malvasia bianca del Chianti, Garganega e Verdicchio da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. Le uve derivanti dai vitigni bianchi non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Martani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l'intero territorio dei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria e parte del territorio dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta e Collazzone.

Tale zona è così delimitata:

partendo da nord in corrispondenza di Passaggio e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione segue la strada provinciale per Bevagna in direzione sud-est percorrendo tale strada; circonda quindi sul lato ovest l'abitato di Cantalupo, attraversa quello di Capro fino a raggiungere Bevagna; ne rasenta il centro abitato percorrendo la strada di circonvallazione sul lato est fino all'incrocio con il fiume Timia; percorre quest'ultimo in senso ascendente (verso nord) fino alle sue origini; percorre quindi l'immissario di detto fiume, il torrente Teverone, sempre in senso ascendente, fino al fosso Ruicciano; segue quest'ultimo fino all'incrocio con la strada provinciale Tuderte in prossimità del centro abitato di Mercatello; segue tale strada in direzione sud, attraverso i centri abitati di Bruna, San Brizio, Maiano, fino a Ponte Bari da dove segue il torrente Tessino in direzione sud-ovest fino in prossimità di Spoleto ove la strada provinciale Spoleto-Acquasparta inizia ad affiancarlo; ivi abbandona detto torrente per seguire la provinciale indicata in direzione ovest verso Acquasparta attraversando la zona di Baiano di Spoleto fino al confine con la provincia di Terni a Casa Pino Palombaro; la linea di delimitazione segue quindi tale confine provinciale in direzione nord fino a raggiungere la ferrovia centrale Umbra in prossimità di M. di Mezzanelli; segue tale ferrovia in direzione nord-ovest fino all'altezza del confine tra la provincia di Perugia e di Terni. Percorre quindi nuovamente tale confine che si estende a destra della ferrovia, fino ad inserirsi nuovamente nel percorso di quest'ultima che viene ancora seguita sino a quota 193, in prossimità della località di Rosaro. All'altezza di detta quota si innesta sulla comunale che si ricongiunge con la provinciale Todi-Montenero dopo aver toccato le località di C. Consolazione, C. Santa Lucia, C. Coste Pelate ove abbandona detta strada per percorrere a sud della stessa la strada poderale «Coste Pelate» fino alla strada comunale nel tratto Montenero-Pesciano all'altezza del bivio per Pod.re Casciotta; segue tale strada comunale in direzione di Pesciano fino alla poderale per Podere Perella; da tale incrocio in linea retta raggiunge il fosso di Pesciano dal suo inizio, lo percorre in senso discendente in direzione nord fino al ponte di Pesciano da dove segue la vicinale in direzione sud-ovest fino a Torre Olivola; da qui riprende la strada comunale che conduce, verso nord, a Torregentile e Fiore toccando le quote 402, 290, 226 e 301, sino ad incrociare la provinciale Todi-Avigliano, che percorre, in direzione sud-ovest, fino a quota 436; qui devia, verso nord-ovest, sulla strada comunale che raggiunge Asproli passando per le quote 392, 367 e 333. Discende quindi da detto paese verso le località Casaline Alta e Casaline Bassa raggiungendo la s.s. 448 di Baschi alla quota 155, che percorre, in direzione nord-est, fino all'incrocio con la s.s. 79-bis. Risale per detta strada, in direzione nord-ovest, per Doglio e Monte Castello Vibio. All'altezza della quota 327 tale linea devia su una strada interpoderale che dopo aver toccato le località di Canonica, C. Manella II, C. Manella I e C. Sorone si ricongiunge nuovamente con la suddetta comunale. A quota 498 si immette quindi sulla provinciale Doglio-Monte Castello Vibio e prosegue, in direzione nord verso quest'ultimo paese fino all'altezza della quota 372. Da qui procede lungo la strada che si snoda a sud del suddetto paese discendendo poi, verso est, fino all'incrocio con la strada che collega Montemolino con Fratta Todina (quota 182); si dirige quindi, in direzione sud-est, verso Montemolino ed oltre fino ad incrociare la E7 in località La Collina. Si identifica con la detta super strada, in direzione nord, fino all'altezza di Ponte Nuovo dopo aver toccato le località di Pantalla, Collepepe, Ripabianca, Casalina e Deruta. Da qui prosegue seguendo il confine tra i comuni di Torgiano e Bettona fino a ricongiungersi con la strada provinciale che, in direzione est, conduce nuovamente verso il Passaggio, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione rientranti nella fascia pedecollinare (compresa tra 150-450 m.l.m.) esclusi i terreni di fondo valle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva attualmente ammessa per la produzione dei vini di cui si richiede il riconoscimento della denominazione di origine controllata non deve essere superiore a ql. 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Trebbiano: a ql. 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Grechetto e a ql. 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Sangiovese.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva consistenza numerica delle viti, tenuto conto anche del tipo di impianto e di allevamento.

Ai limiti sopra indicati, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva di vino non deve essere superiore al 65% per il vino Grechetto e al 70% per i vini Trebbiano e Sangiovese.

Il supero della resa non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delimitata nel medesimo art. 3 e nell'intero territorio dei comuni di Assisi, Foligno, Marsciano, Spello e Trevi.

Per il vino «Colli Martani» Grechetto di Todi le operazioni di vinificazione possono essere effettuate, oltre che nella rispettiva zona di produzione, nell'intero territorio del comune di Todi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Martani» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

10,5 gradi per il Trebbiano;
11,0 gradi per il Grechetto;
11,5 gradi per il Grechetto di Todi;
11,0 gradi per il Sangiovese.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita, tuttavia, nella misura massima del 10% in volume e comunque, fino ad un rapporto massimo di grado alcolico effettivo, la correzione dei mosti e dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Martani» con mosti e vini provenienti da altre zone.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Trebbiano.

colore: giallo verdolino
odore: leggermente vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, acidulo, leggermente fruttato caratteristico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Grechetto:

colore: giallo paglierino;
odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;
titolo alcalometrico volumico totale minimo: gradi 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Grechetto di Todi:

colore: giallo paglierino;
odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;
titolo alcalometrico volumico totale minimo: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sangiovese:

colore: rosso rubino se giovane, con contorni rosso-arancione se invecchiato;
odore: vinoso caratteristico, etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, talvolta, se giovane, leggermente tannico e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo;
titolo alcalometrico volumico totale minimo: gradi 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Il vino «Colli Martani» Sangiovese non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno.

Qualora detto vino abbia una gradazione alcolica complessiva naturale di gradi 12 e venga sottoposto ad un invecchiamento di due anni di cui uno almeno in botti di rovere può portare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva».

Sulle bottiglie del vino «Colli Martani» Sangiovese designato con la menzione «riserva» deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, contenenti i vini «Colli Martani» di cui al presente disciplinare, in vista della vendita, devono essere per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e devono essere chiusi esclusivamente con tappo di sughero.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti i vini «Colli Martani» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli Martani» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A2734

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 giugno 1989.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame relativa alla provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, commi terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione in data 3 settembre 1970 della commissione provinciale della manodopera agricola di Ascoli Piceno;

Viste le deliberazioni della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con le quali si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro-coltura e per ciascun capo di bestiame, già approvati con il predetto decreto ministeriale;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni datate 24 marzo 1988 e 11 gennaio 1989 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Ascoli Piceno con le quali sono

stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1989

p. *Il Ministro:* CARLOTTO

TABELLA

TABELLA DEI VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLA COLTURA E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME STABILITI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, PER LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.

Colture	Giornate per ettaro	
Grano	7	
Mais	8	
Mais irriguo e/o ceroso	12	
Barbabietola da zucchero	18	
Foraggere avvicendate	6	
Erbaio	12	
Pomodori colt. asciutta	24	
Pomodoro da tavola e peperoni	100	
Finocchi	40	
Cavolfiore	40	
Insalata	70	
Oliveto specializzato	70	
Oliveto con raccolta meccanizzata	31	
Vigneto specializzato	63	
Frutteto	79	
Vite in coltura promiscua	1	ogni 3 piante
Olivi in coltura promiscua	1	ogni 3 piante
Alberi da frutta	1	ogni 3 piante
Coltura protetta non riscaldata	63	
Coltura condizionata	125	

Bestiame	Giornate per capo
Bovini da carne adulti	20
Bovini da latte	45
Suini	4
Ovini da latte	5
Ovini da carne	3

Visto, p. *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CARLOTTO

89A2738

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 giugno 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantatre, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 maggio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 19 maggio 1989 che hanno disposto per il 30 maggio 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantatre, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale del 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 25 maggio 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 maggio 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,14 per i B.O.T. a novantatre giorni, a L. 94,37 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 89,00 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto del 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,92 per i B.O.T. a novantatre giorni, a L. 93,94 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 88,30 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1989
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 96

89A2550

DECRETO 21 giugno 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 giugno 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 settembre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 giugno 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1989
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 97

89A2770

DECRETO 21 giugno 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 giugno 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 dicembre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto del 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di

cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 giugno 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1989
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 98

89A2771

DECRETO 21 giugno 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 giugno 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantatre giorni con scadenza il 28 giugno 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto del 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 giugno 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1989
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 99

89A2772

DECRETO 21 giugno 1989

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 giugno 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 6 giugno 1989 che hanno disposto per il 15 giugno 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale del 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 9 giugno 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,37 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,71 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 89,55 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito del decreto del 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 97,15 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,31 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,80 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1989
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 100

89A2773

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 maggio 1989.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità, ricadenti nei territori della regione Basilicata.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 89/00842 del 25 maggio 1989 con il quale è stato dichiarato la eccezionalità della siccità verificatasi nel periodo dal 1° ottobre 1988 al 30 aprile 1989 nel territorio agricolo dei comuni di Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi e Valsinni della provincia di Matera;

Vista la nota in data 15 maggio 1989, n. 4624-C con la quale la regione Basilicata chiede che sia concessa agli istituti di credito la autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1, della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccità;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole, danneggiate dalla siccità, ricadenti nei territori della regione Basilicata, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici, sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A2739

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 giugno 1989, n. 6.

Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Avvertenze generali e istruzioni per la compilazione della denuncia annuale e del modulo di versamento.

Alle intendenze di finanza

Ai comuni

e, per conoscenza:

Alle province

All'Associazione nazionale dei comuni italiani

All'Unione province d'Italia

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale servizi bancoposta

A tutti gli altri Ministeri

Ai prefetti della Repubblica

Ai presidenti delle giunte regionali

Ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano

Ai commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale

Ai commissari del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Agli assessori regionali per le finanze e gli enti locali

Agli organi di controllo degli atti degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario

Alle commissioni provinciali di controllo della Sicilia

Ai comitati e sezioni di controllo di Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano, Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone

AVVERTENZE GENERALI

L'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, disciplinata dagli articoli da 1 a 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e dalla tabella allegata alla legge stessa, è dovuta per ogni anno solare a decorrere dal 1989.

Presupposto per l'applicazione dell'imposta è l'esercizio di imprese o di arti o di professioni (per le imprese agricole, limitatamente all'esercizio dell'attività di commercializzazione di prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico), desumendone la nozione come intesa agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Soggetto passivo è la persona fisica ovvero il soggetto diverso da questa il quale esercita le predette attività.

La misura dell'imposta varia, come risulta dalla cennata tabella, in relazione al «settore di attività» nel quale è compresa l'attività esercitata ed alla «classe di appartenenza» individuata sulla base della superficie del locale comunque utilizzato per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche o professionali, ovvero dall'area attrezzata per lo svolgimento delle attività stesse, escludendo le superfici di cui alle lettere da *a)* a *d)* del quarto comma dell'art. 1 della precitata legge n. 144/1989, alle condizioni e per i soggetti ivi previsti, e computando la superficie dell'area attrezzata scoperta in ragione del dieci per cento (le superfici dei locali e delle aree attrezzate coperte vanno calcolate per intero).

L'imposta, quindi, deve di regola essere quantificata distintamente per ogni insediamento produttivo in base all'attività in esso esercitata ed alla sua superficie. (Si avverte che l'espressione «insediamento produttivo», usata nella presente circolare e nel modello della denuncia annuale, sta ad indicare il cennato locale od area).

Eccezionalmente l'imposta deve essere determinata unitariamente per più insediamenti produttivi accorpati, sulla base della somma delle superfici dei singoli locali ed aree attrezzate, qualora lo stesso soggetto passivo esercita l'attività in locali situati in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari ovvero su aree attrezzate contigue.

Se nell'unico locale o sull'unica area attrezzata, ovvero nei locali o sulle aree attrezzate le cui superfici vanno cumulate ai sensi di quanto detto nel periodo precedente, il soggetto passivo esercita più attività, diverse da quelle accessorie od occasionali, si considera come se tali insediamenti produttivi fossero utilizzati integralmente soltanto per l'esercizio: di quella attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie degli insediamenti stessi; ovvero di quella, fra le attività esercitate, compresa nel settore a più elevata imposizione, qualora la discriminazione delle superfici non è possibile stante il loro uso promiscuo e le attività esercitate sono collocate in differenti settori; ovvero di quella, fra le attività esercitate, prevalente sotto il profilo economico, in caso di uso promiscuo delle superfici e di collocazione delle attività esercitate nel medesimo settore.

L'attività, come sopra risultante, rappresenta «l'attività assorbente» e come tale è denominata nel prosieguo della presente circolare e nel modello della denuncia annuale.

Agli effetti della individuazione di tale attività assorbente non si deve tener conto delle superfici escluse dall'applicazione dell'imposta ai sensi del predetto quarto comma dell'art. 1 e le aree attrezzate scoperte devono essere computate in ragione del dieci per cento della loro superficie.

L'attività esercitata da impresa artigiana iscritta nel relativo albo è agevolata nel senso che per essa la superficie eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento.

Per le attività, anche se diverse, esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, l'imposta è determinata unitariamente assumendo la prima classe di superficie (quella, fino a mq 25) ed il settore nel quale è compresa l'attività esercitata; se tali attività sono diverse, si considera «assorbente» quella compresa nel settore a più elevata imposizione, ovvero quella prevalente sotto il profilo economico se le attività esercitate sono inserite nello stesso settore.

L'imposta è dovuta al comune nell'ambito del cui territorio sono situati gli insediamenti produttivi ove vengono esercitate le attività. Se l'insediamento insiste sul territorio di diversi comuni (ipotesi, questa, che potrebbe, con maggior frequenza, verificarsi qualora si debba eccezionalmente procedere al cumulo delle superfici) l'imposta è dovuta a ciascuno di tali comuni, calcolandola distintamente sulla base della superficie ricadente nel territorio di ognuno di essi.

Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale.

Si sottolinea che agli effetti dell'applicazione dell'imposta occorre fare riferimento alla situazione esistente alla data del primo gennaio dell'anno per il quale è dovuta l'imposta. In particolare, a tale data bisogna aver riguardo per stabilire se e quale attività è esercitata, quanta e quale superficie è utilizzata, quale è il comune di domicilio fiscale del soggetto passivo nei detti casi in cui ad esso sia dovuta l'imposta, quale è il comune impositore e, quindi, quello al quale va presentata la denuncia ed a cui favore va effettuato il versamento dell'imposta secondo la misura vigente sul suo territorio.

Ad esempio, per l'imposta dovuta per l'anno 1989 (il primo di applicazione del nuovo tributo) si deve considerare la situazione esistente al primo gennaio 1989.

Ovviamente, ai fini della verifica dell'esercizio dell'attività alla data del primo gennaio dell'anno per il quale è dovuta l'imposta, non ha alcuna influenza la circostanza che l'attività stessa risulti momentaneamente sospesa a tale data, qualunque sia la causa della sospensione. Né ha alcuna influenza il fatto che l'attività si svolga materialmente solo in determinati periodi dell'anno non comprendenti il mese di gennaio, laddove le modalità di esercizio dell'attività, per sua stessa natura, sono caratterizzate dalla discontinuità o da andamenti ciclici intervallati nel tempo; così, ad esempio, un'attività stagionale limitata al periodo estivo è «esercitata» anche alla data del primo gennaio.

Analogo discorso va fatto in relazione alla identificazione delle superfici utilizzate al primo gennaio, dovendosi aver riguardo non già alle superfici materialmente usate a tale data bensì a quelle che risultino, alla data stessa, normalmente strumentalizzate per lo svolgimento della specifica attività, ancorché impiegate in periodo di tempo frazionati; così, ad esempio, è «utilizzata» al primo gennaio una terrazza che un gestore normalmente usa per l'attività di ristoro soltanto nei mesi estivi.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA ANNUALE E DEL MODULO DI VERSAMENTO

La denuncia deve essere presentata al comune sul cui territorio sono situati gli insediamenti produttivi.

Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, la denuncia deve essere presentata al comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.

La denuncia deve essere presentata nel mese di giugno di ciascun anno relativamente all'imposta dovuta per l'anno stesso.

Eccezionalmente, per l'imposta dovuta per l'anno 1989, la relativa denuncia deve essere presentata nel mese di luglio 1989.

La presentazione deve essere effettuata mediante consegna della denuncia direttamente al comune competente il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta, ovvero tramite spedizione della denuncia stessa in busta, a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno indirizzata al comune competente (ufficio tributi); in quest'ultimo caso, la denuncia si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

La denuncia deve essere redatta su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'interno e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, del 31 maggio 1989 che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1989.

Al fine di venire incontro alle esigenze di talune categorie di contribuenti è ammesso l'impiego di stampati meccanografici per la compilazione della denuncia annuale, previa specifica autorizzazione del Ministero delle finanze, purché sia assicurata la conformità strutturale con il modello di cui sopra, anche per quanto riguarda la sequenza e l'intestazione dei dati richiesti, e sia rispettata la compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione dell'imposta.

Si segnala l'opportunità che il contribuente provveda a farsi copia o fotocopia della denuncia, oltre che per necessità proprie, al fine di poter adempiere all'obbligo di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge in discorso, in forza del quale è dato potere al sindaco od a suoi delegati di richiedere copia della denuncia.

Per gli anni successivi a quello per il quale è stata presentata la denuncia ed in assenza di variazioni è data facoltà al soggetto passivo di effettuare soltanto il versamento dell'imposta. In tal caso, deve essere utilizzato un apposito modulo di conto corrente postale, confermativo della precedente denuncia, conforme al modello che sarà approvato con il prescritto decreto interministeriale in un secondo tempo in quanto per il corrente anno 1989, il primo di applicazione dell'imposta, la denuncia deve comunque essere presentata.

Frontespizio.

Nel frontespizio, oltre alla indicazione dell'anno per il quale è presentata la denuncia e del comune destinatario della stessa, devono essere indicati in modo completo gli elementi identificativi del soggetto passivo e, cioè, dell'esercente l'attività imprenditoriale, artistica, professionale.

All'uopo è stato predisposto un quadro intestato al «contribuente», il quale deve essere sempre compilato, la cui prima parte è riservata alla specificazione dei dati anagrafici della persona fisica ovvero della denominazione e natura giuridica del soggetto diverso da questa, e la seconda parte, comune alle persone fisiche ed ai soggetti diversi da queste, è dedicata all'indicazione del codice fiscale, della partita IVA e del domicilio fiscale.

In ordine al numero di partita IVA, la precisazione che esso va riportato se il soggetto passivo ne è in possesso è conseguenziale al fatto che l'imposta, in presenza dell'esercizio delle attività in discorso, è ugualmente dovuta anche se il soggetto passivo è sfornito di partita IVA.

In caso di rappresentanza legale o negoziale ovvero di liquidazione volontaria, fermo restando che in detto quadro riservato al «contribuente» vanno indicati i dati identificativi del soggetto rappresentato, il rappresentante, oltre a sottoscrivere la denuncia, deve soltanto indicare il proprio codice fiscale e barrare la casella che lo interessa (a seconda della carica rivestita: rappresentante legale o negoziale; socio amministratore; liquidatore) nel riquadro interno relativo alla «firma» della denuncia.

Il quadro intestato al «denunciante diverso dal contribuente» deve essere compilato solo in casi particolari, laddove il soggetto passivo sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare, il quadro deve essere compilato dall'erede (in caso di più eredi, vanno indicati i dati di uno di essi), dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa. Ovviamente anche in queste ipotesi il quadro relativo al «contribuente» deve pur sempre essere compilato.

Va richiamata l'attenzione sulla particolare importanza che, come già detto, assume il comune di domicilio fiscale in riferimento alle attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini. A tale proposito occorre sottolineare che non ha alcuna rilevanza il domicilio fiscale indicato nel quadro intestato al «denunciante diverso dal contribuente» dovendosi aver riguardo esclusivamente al domicilio fiscale del «contribuente». Inoltre, qualora quest'ultimo, da indicare nella denuncia secondo la situazione riscontrata alla data di presentazione della denuncia stessa, fosse in un comune diverso rispetto a quello del primo gennaio dell'anno di imposizione, il contribuente indicherà quale comune destinatario della denuncia quello nel quale aveva il proprio domicilio fiscale alla predetta data del primo gennaio e specificherà siffatto domicilio nel riquadro interno riservato alle «annotazioni del contribuente».

Parte interna.

La parte interna della denuncia, predisposta in modo unificato al fine di dare maggiore spazio per la compilazione, è dedicata alla individuazione degli elementi che determinano il debito di imposta, alla indicazione degli estremi del relativo versamento, alla sottoscrizione ed alle eventuali annotazioni del contribuente.

Ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta sono stati predisposti vari quadri in modo che possa essere fatta una denuncia unica per tutti gli insediamenti produttivi utilizzati dallo stesso soggetto passivo ed ubicati nel medesimo comune.

Qualora non fossero sufficienti i quadri disponibili nella denuncia di base, possono essere utilizzati uno o più fogli aggiuntivi conformi al modello approvato con il detto decreto interministeriale. In tal caso — oltre a riportare sugli stessi i dati identificativi del «contribuente», del comune destinatario della denuncia e dell'anno di imposizione, così come indicati nella denuncia di base — deve essere continuata la numerazione progressiva dei quadri compilati ed il loro numero complessivo deve essere indicato nell'apposita casella della denuncia di base.

Per ogni insediamento produttivo (il singolo locale, ovvero la singola area attrezzata) deve essere compilato un distinto quadro. Solo nella ipotesi eccezionale, innanzi illustrata, in cui deve procedersi al cumulo delle superfici deve essere compilato un quadro unico per gli insediamenti accorpati; in tal caso, deve essere barrata la casella [1] della colonna (A).

Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, la colonna (A) non deve essere compilata.

Nella colonna (B) deve essere specificata l'unica ovvero le più attività, diverse da quelle accessorie od occasionali, esercitate nell'insediamento produttivo indicato nella colonna (A). Nel caso eccezionale, già sovramenzionato, di accorpamento di vari insediamenti produttivi, deve essere specificata l'unica o le più attività in essi esercitate.

Nel riquadro interno deve essere indicata una sola attività, e cioè: l'unica, ovvero, se le attività sono diverse, quella «assorbente» secondo i criteri illustrati nelle «avvertenze generali». In quest'ultimo caso deve essere barrata: la casella [2] se l'«assorbimento» è fatto con riferimento alla prevalenza della superficie utilizzata; la casella [3] se è fatto con riferimento al settore a più elevata imposizione.

Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, devono essere analogamente specificate la o le attività esercitate, riportando nel riquadro interno l'unica attività ovvero quella «assorbente» secondo i criteri già enunciati; in quest'ultimo caso, deve essere barrata la casella [3] se è assorbente l'attività compresa nel settore a più elevata imposizione.

Nella colonna (C) deve essere indicato, barrando la casella corrispondente, il settore di attività nel quale è compresa l'attività indicata nel riquadro interno della colonna (B). I settori di attività sono dieci e sono individuati nella detta tabella allegata al decreto-legge n. 66/1989, convertito nella legge n. 144/1989.

Inoltre: se l'attività indicata nel detto riquadro è esercitata da impresa artigiana iscritta nel relativo albo deve essere barrata la casella [4]

Nella colonna (D) deve essere indicata la superficie utilizzata, distinguendo quella dei locali, delle aree attrezzate coperte e delle aree attrezzate scoperte (si ricorda che le aree attrezzate scoperte vanno calcolate in ragione del dieci per cento della loro superficie e, quindi, in tale misura devono essere indicate).

La superficie in discorso, si ribadisce, è quella relativa all'insediamento produttivo indicato nella colonna (A), ovvero agli insediamenti produttivi indicati nella colonna stessa nel solo caso eccezionale di cumulo delle superfici già più volte accennato.

Se l'attività indicata nel riquadro interno della colonna (B) è esercitata da impresa artigiana iscritta nel relativo albo spetta la detta agevolazione della riduzione al 65 per cento della superficie eccedente i tremila metri quadrati. Pertanto, laddove si verifichi tale fattispecie, sarà detratta dalla superficie complessiva il 35 per cento di quella parte della stessa che eccede i tremila metri quadrati. Così, ad esempio, se per l'esercizio di detta attività è utilizzato un locale di 2.900 metri quadrati ed un'area attrezzata scoperta, contigua al locale stesso, di 15.000 metri quadrati, la colonna (D) sarà compilata nel modo seguente:

locale =	mq 2.900
area attrezzata coperta =	mq 0
area attrezzata scoperta (10%) =	mq 1.500
Totale	mq 4.400
(meno) eventuale riduzione	mq 490
Differenza	mq 3.910

(i 490 mq sono pari al 35 per cento di 1.400 mq che rappresentano la parte eccedente i 3.000 mq).

Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, la colonna (D) non deve essere compilata.

Nella colonna (E) deve essere indicata la classe di superficie nella quale si colloca l'insediamento produttivo indicato nella colonna (A), ovvero gli insediamenti produttivi indicati nella colonna stessa qualora si debba procedere al cumulo delle loro superfici, sulla base della superficie complessiva indicata nella colonna (D) («totale» ovvero «differenza»).

Se la superficie:

a) non eccede i 25 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 25»;

b) eccede i 25 metri quadrati ma non supera i 50 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 50»;

c) eccede i 50 metri quadrati ma non supera i 100 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 100»;

d) eccede i 100 metri quadrati ma non supera i 200 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 200»;

e) eccede i 200 metri quadrati ma non supera i 500 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 500»;

f) eccede i 500 metri quadrati ma non supera i 4.000 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 4.000»;

g) eccede i 4.000 metri quadrati ma è al di sotto dei 20.000 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 19.999»;

h) è di 20.000 metri quadrati e più ma è al di sotto dei 30.000 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 29.999»;

i) è di 30.000 metri quadrati e più ma è al di sotto dei 40.000 metri quadrati, deve essere indicato «fino a mq 39.999»;

l) e, così via, per ogni 10.000 metri quadrati.

Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, deve essere indicata la classe di superficie «fino a mq 25».

Nella colonna (F) deve essere indicata l'imposta corrispondentemente dovuta, secondo la misura vigente per l'anno di imposizione sul territorio del comune destinatario della denuncia.

Se tale comune si è avvalso della facoltà di delimitare zone speciali a più elevata tassazione e l'insediamento produttivo, ovvero gli insediamenti produttivi nella detta ipotesi eccezionale di cumulo delle superfici, ricade in tutto od in parte in tali zone, si applica la maggior misura d'imposta ivi vigente; in tal caso, deve essere barrata la casella [+ 15%] ovvero quella [+ 30%] a seconda che l'imposta sia dovuta nella misura maggiorata del 15 ovvero del 30 per cento.

Sempre nella colonna (F) deve essere barrata la casella [attività stagionale |] se per tale attività (risultante nel riquadro interno della colonna (B), la quale sia eser-

citata nel corso dell'anno per periodi non superiori complessivamente a sei mesi, l'imposta è stata calcolata nella misura ridotta a tre quarti di quella vigente, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge in esame.

Le misure d'imposta vigenti annualmente sui territori dei singoli comuni, per ogni settore di attività e per ogni classe di superficie, così come la eventuale delimitazione di zone speciali con le correlative maggiorazioni di tassazione, devono essere adeguatamente pubblicizzate dai comuni stessi.

L'imposta dovuta in corrispondenza di ogni singolo quadro deve essere versata separatamente, utilizzando tanti bollettini di conto corrente postale quanti sono i quadri compilati.

Se i quadri compilati, nell'ambito ovviamente della stessa denuncia, sono più di tre è data al contribuente la facoltà di fare un versamento unico, utilizzando così un solo bollettino, pari alla somma delle imposte indicate nei singoli quadri della denuncia medesima (si sottolinea che condizione essenziale per poter eseguire siffatto versamento unico è che i quadri compilati siano più di tre).

Il versamento deve essere effettuato, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore, su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune destinatario della denuncia (quello, cioè, sul cui territorio sono situati gli insediamenti produttivi. Eccezionalmente, quello di domicilio fiscale del soggetto passivo limitatamente alle attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate ovvero in forma ambulante senza utilizzo di depositi o magazzini).

Il versamento deve essere eseguito entro il termine di presentazione della denuncia e, cioè: nel mese di luglio 1989, per l'imposta dovuta per tale anno; nel mese di giugno di ogni anno successivo, per l'imposta dovuta per ciascuno degli anni stessi.

Per effettuare il versamento dell'imposta dovuta in base alla denuncia deve essere utilizzato l'apposito modulo conforme al modello approvato, con le relative caratteristiche tecniche, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, del 7 giugno 1989 che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1989.

Al fine di agevolare il contribuente, i comuni possono «personalizzare» i bollettini di versamento, nel rispetto delle caratteristiche tecniche specificate in detto decreto interministeriale, prestampandovi il proprio numero di conto corrente postale, l'indicazione del comune intestatario del conto ed i dati riguardanti il quinto campo di lettura ottica, ferma restando la possibilità per il contribuente di utilizzare moduli non «personalizzati» purché, ovviamente, conformi al modello approvato con il più volte ripetuto decreto interministeriale.

Ciascun comune deve, comunque, adeguatamente pubblicizzare il proprio numero di conto corrente postale sul quale effettuare il versamento dell'imposta.

Gli estremi dell'eseguito versamento devono essere specificati nell'apposito spazio della detta colonna (F) relativamente ad ogni quadro interessato, indicando: l'ufficio postale presso il quale è stato effettuato, il numero del bollettino, la data del versamento e l'importo versato; l'importo complessivamente versato, pari alla somma dei versamenti indicati nei singoli quadri, deve essere specificato nell'apposito spazio posto immediatamente sotto il terzo quadro della denuncia di base.

Nell'ipotesi in cui, come già detto, i quadri compilati, compresi nell'identica denuncia, sono più di tre ed il contribuente, avvalendosi della facoltà concessagli, somma le imposte indicate nei singoli quadri della denuncia stessa e versa l'importo totale così ottenuto utilizzando un solo bollettino di versamento, non deve, ovviamente, essere compilata la parte della colonna (F) relativa agli «estremi versamento su conto corrente postale» (resta fermo, naturalmente, l'obbligo di compilare tutte le altre parti della colonna medesima, ed, in particolare, di indicare l'imposta dovuta in corrispondenza di ogni singolo quadro) né deve essere fornita alcuna indicazione nel predetto spazio posto immediatamente sotto il terzo quadro della denuncia di base. Deve, invece, essere compilato l'apposito riquadro «RISERVATO (in caso di compilazione di più di 3 quadri e di opzione per il versamento unico)» riportandovi gli estremi del versamento eseguito.

Si richiama l'attenzione sulla necessità, sia al fine di un corretto riscontro fra il versamento e la denuncia sia per evitare l'applicazione di sanzioni, di compilare sempre e accuratamente, in tutte le sue parti, il retro del modulo di versamento indicando i dati richiesti in modo conforme a quelli specificati nella denuncia. In particolare, oltre alla indicazione dell'anno per il quale è versata l'imposta e dei dati identificativi del «contribuente» come riportati sul frontespizio della denuncia, deve: essere specificato il numero del «quadro» della denuncia al quale si riferisce il versamento; essere barrata la casella corrispondente al settore di attività, conformemente a quanto operato nel quadro stesso; essere indicata la classe di superficie, così come risultante dal quadro interessato; essere barrata, sempre con riferimento al quadro per il quale si esegue il versamento, la casella [NO] ovvero la casella [+ 15%] ovvero quella [+ 30%] se l'imposta è, rispettivamente, dovuta nella misura normale ovvero in quella maggiorata del 15 o del 30 per cento per effetto della delimitazione di zone speciali; la casella [SI] per la riduzione relativa alle attività stagionali (se non si è interessati a siffatta riduzione, va barrata la casella [NO]).

Qualora, ricorrendo la più volte accennata condizione della denuncia con più di tre quadri compilati, il contribuente abbia optato per il versamento unico, sul retro del relativo bollettino non devono, ovviamente, essere fornite le indicazioni relative al numero del quadro, al settore di attività, alla classe di superficie, all'attività stagionale ed alle zone speciali. Deve, però, essere specificato, utilizzando lo spazio dedicato alla «classe di superficie», che si tratta di un versamento unico riguardante un determinato numero di quadri; se, ad esempio, il versamento si riferisce alla somma delle imposte corrispondenti a sette quadri, si scriverà «versamento unico per sette quadri».

Si sottolinea che le attestazioni dei versamenti eseguiti devono essere allegate alla denuncia (le ricevute devono, invece, essere conservate dal contribuente anche per fini probatori). Il contribuente dovrà, inoltre, aver cura di fare fotocopia delle dette attestazioni per poter adempiere all'obbligo di cui al quarto comma del cennato art. 3.

La denuncia deve essere firmata, utilizzando l'apposito riquadro: da soggetto indicato come «contribuente» nel frontespizio della denuncia stessa, ovvero dal suo

rappresentante legale o negoziale il quale, come già detto, specificherà la natura della carica barrando la casella corrispondente (rappresentante legale o negoziale; socio amministratore; liquidatore, in caso di liquidazione volontaria) ed indicherà il proprio codice fiscale; nei cennati casi particolari, dal soggetto indicato nel frontespizio come «denunciante diverso dal contribuente», ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale il quale barrerà la casella che lo riguarda ed indicherà il proprio codice fiscale.

Analogamente devono essere firmati gli eventuali fogli aggiuntivi, i quali devono essere presentati congiuntamente alla denuncia stessa.

Avvertenza. — Il contribuente può ritirare gratuitamente presso i competenti uffici comunali gli occorrenti moduli di denuncia annuale e di fogli aggiuntivi alla stessa nonché i bollettini per il versamento, «personalizzati» e non, che i comuni avranno cura di far stampare, a proprie spese, in congruo numero.

* * *

Alle intendenze di finanza viene inviato un congruo numero di copie della presente circolare per il successivo. urgente inoltro, oltre che alla provincia, a tutti i comuni compresi nella propria circoscrizione, i quali avranno cura di pubblicizzarla adeguatamente sul proprio territorio, possibilmente fornendone copia al contribuente unitamente al modulo di denuncia.

Il direttore generale reggente: SPAZIANI TESTA

89A2758

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 312ª seduta pubblica per martedì 27 giugno 1989, alle ore diciassette, con il seguente

Ordine del giorno:

Discussione del documento:

proposta di modificazione degli articoli 119, 120, 121 e 123 del regolamento e di aggiunta degli articoli 118-*bis* e 123-*bis* (esame dei disegni di legge finanziaria e di approvazione dei bilanci, del documento di programmazione economico-finanziaria e dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica) (Doc. II, n. 21).

89A2795

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Determinazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di prima categoria in Marocco

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare istituita presso l'ambasciata in Rabat (Marocco) è determinata come segue: il «Wilaya» di Rabat Salé, che si compone delle province di Rabat-Hassan, Salé, Skhirat Témara; le province di Boulmane, Fès, Ifrane, Kénitra, Khémisset, Meknès, Oujda, Sidi Kacem, Taza.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Casablanca (Marocco) è determinata come segue: il «Wilaya» della Grande Casablanca che si compone delle province di Casa Anfa, Mohammadia Zenata, Hay Hassani Ain Chok, Hay Mohammadi Ain Sbaa, Ben Msik Sidi Othmane, El Fida; le province di: Agadir, Beni Mellal, Ben Slimane, El Jadida, Er-Rachidia, Es-Saouira, Figuig, Goulimine, Kebaa Seraghna, Khénifra, Khouribga, Marrakech, Ouarzazate, Safi, Settat, Tan-Tan, Taounet, Taroudant, Tata, Tiznit.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Tangeri (Marocco) è determinata come segue: le province di Al Hoceima, Chefchaoun, Larache, Nador, Tangeri, Tétouan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 giugno 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

89A2742

Ridefinizione delle circoscrizioni e delle dipendenze degli uffici consolari operanti in Venezuela

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Caracas (Venezuela) è determinata come segue: il territorio della Repubblica federale (eccettuati gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo e Falcon), la Federazione di Trinidad e Tobago, le Isole Barbados, l'Isola di St. Lucia, l'Isola di Grenada, le Antille olandesi, i Territori Britannici di Monnserrat, Isole Vergini, Anguilla, Isole Turks and Caicos.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in Maracaibo (Venezuela) è determinata come segue: gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo e Falcon.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Acarigua (Venezuela), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas, è determinata come segue: lo Stato Portuguesa e il distretto Anzoátegui dello Stato Cojedes.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Barquisimeto, alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas, è determinata come segue: lo Stato Lara e i distretti Bruzual, Nirgua, Urachiche e Yaritagua dello Stato Yaracuy.

Art. 5.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in La Guaira (Venezuela), alle dispendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas, è determinata come segue: il dipartimento Vargas (incluse tutte le città ed i paesi del Litoral Central) del distretto federale.

Art. 6.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Los Teques (Venezuela), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas, è determinata come segue: lo Stato Miranda (escluso il distretto Sucre), la città di Tejerias dello stato Aragua.

Art. 7.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Maracay (Venezuela), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas, è determinata come segue: lo Stato Aragua (esclusa la città di Tejerias e i distretti di San Sebastian, San Casimiro, Urdaneta), la città di Mariara dello Stato Carabobo.

Art. 8.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Puerto Cabello (Venezuela), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas, è determinata come segue: i distretti Puerto Cabello e Moron dello stato Carabobo, i distretti San Felipe, Sucre e Bolivar dello Stato Yaracuy.

Art. 9.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Puerto La Cruz (Venezuela), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas, è determinata come segue: lo Stato Anzoàtegui (escluso il distretto Independencia) e lo Stato Sucre.

Art. 10.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Puerto Ordaz (Venezuela), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas, è determinata come segue: i distretti Piar, Roscio e Caronì dello Stato Bolivar.

Art. 11.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in San Juan de Los Morros (Venezuela), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas, è determinata come segue: lo Stato Guárico, i distretti Achagua, san Fernando e Pedro Camejo dello Stato Apure, i distretti San Sebastiàn, Casimiro e Urdaneta dello Stato Aragua.

Art. 12.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Valencia (Venezuela), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas, è determinata come segue: lo Stato Carabobo (esclusi i distretti Puerto Cabello e Moron e la città di Mariara), lo Stato Cojedes (escluso il distretto Anzoàtegui).

Art. 13.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Barinas (Venezuela), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas, è determinata come segue: lo Stato Barinas e i distretti Pàez, Munoz e Ròmulo Gallegos dello Stato Apure.

Art. 14.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Ciudad Bolivar (Venezuela), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas, è determinata come segue: lo Stato Bolivar (esclusi i distretti Piar, Roscio e Caroni), il distretto Independencia dello stato Anzoàtegui.

Art. 15.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Maturin (Venezuela), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas, è determinata come segue: lo stato Monagas ed il territorio federale Delta Amacuro.

Art. 16.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Porlamar (Venezuela), alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas, è determinata come segue: lo Stato Nueva Esparta.

Art. 17.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Ciudad Ojeda (Venezuela), alle dipendenze del consolato di prima categoria in Maracaibo, è determinata come segue: i distretti Lagunillas e Baralt dello Stato Zulia.

Art. 18.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Cabimas (Venezuela), alle dipendenze del consolato di prima categoria in Maracaibo, è determinata come segue: i distretti Bolivar e Miranda dello Stato Zulia.

Art. 19.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Merida (Venezuela), alle dipendenze del consolato di prima categoria in Maracaibo, è determinata come segue: lo Stato Merida.

Art. 20.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Punto Fijo (Venezuela), alle dipendenze del consolato di prima categoria in Maracaibo, è determinata come segue: lo Stato Falcon.

Art. 21.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in San Cristobal (Venezuela), alle dipendenze del consolato di prima categoria in Maracaibo, è determinata come segue: lo Stato Tàchira.

Art. 22.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Valera (Venezuela), alle dipendenze del consolato di prima categoria in Maracaibo, è determinata come segue: lo Stato Trujillo.

Art. 23.

Il consolato di seconda categoria in Willemstad (Antille Olandesi) con circoscrizione comprendente le Antille olandesi esclusa l'Isola di Aruba, è posto alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas.

Art. 24.

Il consolato di seconda categoria in Port of Spain (Trinidad e Tobago) con circoscrizione comprendente il Territorio dello Stato, è posto alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas.

Art. 25.

Il vice consolato di seconda categoria in Bridgetown (Barbados), con circoscrizione comprendente il territorio dello Stato, è posto alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas.

Art. 26.

Il vice consolato di seconda categoria in St. Georges (Grenada) con circoscrizione comprendente il Territorio dello Stato, è posto alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas.

Art. 27.

Il vice consolato di seconda categoria in Castries (St. Lucia) con circoscrizione comprendente il territorio dello Stato, è posto alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas.

Art. 28.

L'agenzie consolare di seconda categoria in Oranjestad (Antille Olandesi) con circoscrizione comprendente l'Isola di Aruba, è posta alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Caracas.

Art. 29.

Il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a decorrere dalla data della pubblicazione.

Roma, addì 3 giugno 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

89A2743

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla società «Italfin - Fiduciaria italiana investimenti S.p.a.», in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 19 giugno 1989 emanato dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia è stata revocata l'autorizzazione, rilasciata alla «Italfin - Fiduciaria italiana investimenti S.p.a.», avente sede in Milano, già concessa con decreto ministeriale 9 novembre 1970, per l'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

89A2796

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, così elencati nell'allegate tabelle, che fanno parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989, e per la durata dell'intera sospensione, come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206, e dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni nella legge 7 marzo 1989, n. 85.

TABELLA *A*

Compagnie portuali	Lavoratori portuali iscritti nei registri	Dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1989	Ecced.
Ancona	147	130	17
Anzio	17	5	12
Arbatax	85	80	5
Augusta	38	20	18
Baia	33	10	23
Bari	64	57	7
Barletta	36	27	9
Brindisi	77	66	11
Cagliari	118	26	92
Castellammare di Stabia	42	37	5
Catania	123	80	43
Chioggia	211	159	52
Civitavecchia	356	102	254
Crotone	57	36	21
Gaeta	52	40	12
Gallipoli	28	21	7
Gela	99	4	95
Genova merci varie	2.126	1.380	746
Genova carboni min.	25	25	—
Imperia	64	36	28
La Spezia	202	170	32
Licata	90	15	75
Lipari	25	5	20
Livorno	1.345	896	449
Manfredonia	141	116	25
Marina di Carrara	250	191	59
Marsala - Mazara del Vallo	28	6	22
Messina	11	11	—
Milazzo	35	35	—
Molfetta	26	6	20
Monfalcone	183	183	—
Monopoli	20	12	8
Napoli	553	432	121
Olbia	174	12	162
Palermo e Termini Imerese	227	89	138
Pantelleria	5	1	4
Pescara	17	15	2
Piombino	115	55	60
Porto Empedocle	40	27	13
Porto Ferraio	29	—	29
Porto Nogaro	46	35	11
Porto S. Stefano	11	1	10
Porto Scuso	37	37	—
Porto Torres	55	21	34
Pozzuoli	32	22	10
Ravenna	788	497	291
Reggio Calabria	30	6	24
Riposto	30	7	23
Salerno	382	199	183
S. Antioco	39	27	12
Savona	360	355	5
Siracusa	77	74	3
Taranto	240	78	162
Torre Annunziata	24	14	10
Trani	18	7	11
Trapani	19	4	15
Trieste	843	430	413
Venezia	573	384	189
Viareggio	33	16	17
Vibo Valentia M.	18	10	8
Gruppi portuali			
Capri	10	—	10
Lampedusa	12	—	12
TOTALI . . .	10.991	6.842	4.149

DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE E DEI GRUPPI PORTUALI

Compagnie portuali	Dotazione organica dei dipendenti			Nuova dotazione organica dei dipendenti anno 1989			Eccedenze
	Imp.	Op.	Tot.	Imp.	Op.	Tot.	
Ancona	6	4	10	5	3	8	2
Anzio	1	—	1	1	—	1	0
Arbatax	4	—	4	4	—	4	0
Augusta	2	—	2	2	—	2	0
Baia	1	—	1	1	—	1	0
Bari	4	3	7	4	3	7	0
Barletta	3	—	3	3	—	3	0
Brindisi	5	1	6	3	1	4	2
Cagliari	6	2	8	3	1	4	4
Castellammare di Stabia	4	1	5	4	1	5	0
Catania	5	—	5	5	—	5	0
Chioggia	9	4	13	9	4	13	0
Civitavecchia e Sez. Fium.	13	6	19	8	2	10	9
Crotone	3	—	3	3	—	3	0
Gaeta e Sez. Formia	4	—	4	3	—	3	1
Gallipoli	1	—	1	1	—	1	0
Gela	3	—	3	3	—	3	0
Genova merci varie	68	28	96	60	24	84	12
Genova carboni min.	2	—	2	1	—	1	1
Imperia	2	—	2	2	—	2	0
La Spezia	9	5	14	8	3	11	3
Licata	2	—	2	2	—	2	0
Lipari	2	—	2	2	—	2	0
Livorno	53	10	63	53	7	60	3
Manfredonia	6	—	6	6	—	6	0
Marina di Carrara	13	16	29	12	16	28	1
Marsala - Mazara del Vallo	2	—	2	1	—	1	1
Messina	2	—	2	2	—	2	0
Milazzo	1	—	1	1	—	1	0
Molfetta	1	—	1	1	—	1	0
Monfalcone	6	5	11	6	4	10	1
Monopoli	1	—	1	1	—	1	0
Napoli	34	11	45	34	—	34	11
Olbia	10	—	10	2	—	2	8
Palermo e Termini Imerese	6	3	9	5	2	7	2
Pantelleria	2	—	2	2	—	2	0
Pescara	2	—	2	2	—	2	0
Piombino	3	1	4	3	1	4	0
Porto Empedocle	3	1	4	2	0	2	2
Porto Ferraio	2	—	2	0	0	0	2
Porto Nogaro	2	2	4	2	2	4	0
Porto S. Stefano	0	0	0	0	0	0	0
Porto Scuso	3	—	3	3	—	3	0
Porto Torres	4	—	4	2	—	2	2
Pozzuoli	3	—	3	3	—	3	0
Ravenna	24	44	68	16	30	46	22
Reggio Calabria	3	—	3	3	—	3	0
Riposto	2	—	2	2	—	2	0
Salerno	8	5	13	8	5	13	0
S. Antioco	3	—	3	3	—	3	0
Savona	19	15	34	17	12	29	5
Siracusa	3	—	3	3	—	3	0
Taranto	6	2	8	5	1	6	2
Torre Annunziata	3	1	4	2	0	2	2
Trani	0	0	0	0	0	0	0
Trapani	1	—	1	1	—	1	0
Trieste	26	5	31	23	2	25	6
Venezia	30	59	89	28	28	56	33
Viareggio	3	—	3	2	—	2	1
Vibo Valentia Marina	2	—	2	2	—	2	2
Gruppi portuali:							
Capri	0	—	0	0	—	0	0
Lampedusa	1	—	1	0	—	0	1
TOTALI ...	452	234	686	395	152	547	136

TABELLA *B*

Compagnie portuali	Dotazione organica lavoratori portuali	Eccedenze	Dotazione organica dipendenti 1989	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrati
Ancona	130	17	8	2	19	1
Anzio	5	12	1	0	12	4
Arbatax	80	5	4	0	5	0
Augusta	20	18	2	0	18	5
Baia	10	23	1	0	23	6
Bari	57	7	7	0	7	2
Barletta	27	9	3	0	9	2
Brindisi	66	11	4	2	13	3
Cagliari	26	92	4	4	96	25
Castellammare di Stabia	37	5	5	0	5	1
Catania	80	43	5	0	43	12
Chioggia	159	52	13	0	52	14
Civitavecchia	102	254	10	9	263	72
Crotone	36	21	3	0	21	5
Gaeta	40	12	3	1	13	4
Gallipoli	21	7	1	0	7	2
Gela	4	95	3	0	95	26
Genova merci varie	1.380	746	84	12	758	68
Genova carboni min.	25	0	1	1	1	0
Imperia	36	28	2	0	28	8
La Spezia	170	32	11	0	32	9
Licata	15	75	2	0	75	20
Lipari	5	20	2	0	20	5
Livorno	896	449	60	3	452	123
Manfredonia	116	25	6	0	25	7
Marina di Carrara.	191	59	28	1	60	14
Marsala - Mazara del Vallo	6	22	1	1	23	6
Messina	11	0	2	0	0	0
Milazzo	35	0	1	0	0	0
Molfetta	6	20	1	0	20	5
Monfalcone	183	0	10	1	1	0
Monopoli	12	8	1	0	8	2
Napoli	432	121	34	11	132	34
Olbia	12	162	2	8	170	46
Palermo e Termini Imerese.	89	138	7	2	140	38
Pantelleria	1	4	2	0	4	0
Pescara	15	2	2	0	2	0
Piombino	55	60	4	0	60	16
Porto Empedocle	27	13	2	2	15	2
Porto Ferraio	0	29	0	2	31	6
Porto Nogaro	35	11	4	0	11	3
Porto S. Stefano	1	10	0	0	10	2
Porto Scuso	37	0	3	0	0	0
Porto Torres	21	34	2	2	36	10
Pozzuoli	22	10	3	0	10	3
Ravenna	497	291	46	22	313	85
Reggio Calabria	6	24	3	0	24	2
Riposto	7	23	2	0	23	6
Salerno	199	183	13	0	183	50
S. Antioco	27	12	3	0	12	3
Savona	355	5	29	5	10	0
Siracusa	74	3	3	0	3	0
Taranto	78	162	6	2	164	45
Torre Annunziata	14	10	2	2	12	2
Trani	7	11	0	0	11	3
Trapani	4	15	1	0	15	3
Trieste	430	413	25	6	419	114
Venezia	384	189	56	33	222	61
Viareggio	16	17	2	1	18	5
Vibo Valentia Marina	10	8	2	0	8	2
Gruppi portuali:						
Capri	0	10	0	0	10	3
Lampedusa	0	12	0	1	13	5
TOTALI	6.842	4.149	547	136	4.285	1.000

89A2728

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Orion - Officine meccaniche specializzate*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 4 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 luglio 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1983: dal 19 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a Graziano Arco*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Arco di Trento (Trento):

periodo: dal 13 novembre 1988 al 13 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. T.R.T. - Tintoria resinatura tessuti*, con sede in S. Martino Buon Albergo (Verona) e stabilimento di S. Martino Buon Albergo (Verona):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 29 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Santorum serramenti metallici*, con sede in Riva del Garda (Trento) e stabilimento di Riva del Garda (Trento):

periodo: dal 14 agosto 1988 all'11 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 maggio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 26 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Santorum serramenti metallici*, con sede in Riva del Garda (Trento) e stabilimento di Riva del Garda (Trento):

periodo: dal 12 febbraio 1989 al 3 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 maggio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 26 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Eurocarta*, con sede in Capriolo (Brescia) e stabilimento di Ala (Trento):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 20 agosto 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 febbraio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1987: dal 21 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Laverda - Gestioni speciali*, con sede in Gardolo (Trento) e stabilimento di Gardolo (Trento):

periodo: dal 28 agosto 1988 al 25 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

8) *S.p.a. Cordovado*, con sede in Codroipo (Udine) e stabilimento di Codroipo (Udine):

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 16 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 luglio 1986 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Scheidle*, con sede in Chiusa (Bolzano) e stabilimento di Chiusa (Bolzano):

periodo: dal 25 dicembre 1988 al 24 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 giugno 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Amideria Chiozza*, con sede in Perteole di Ruda (Udine) e stabilimento di Perteole di Ruda (Udine):

periodo: dal 12 febbraio 1989 al 12 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 13 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Sogecar*, con sede in Ospedaletto (Trento) e stabilimento di Ospedaletto (Trento):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 febbraio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Iniziativa meccanica*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 20 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. 2 R - Due erre costruzioni*, con sede in Trieste e stabilimento di Palmanova (Udine):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 28 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Lignum*, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimento di S. Giovanni al Natisone (Udine):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 14 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Breco's*, con sede in Marostica (Vicenza), stabilimenti di Arcade (Treviso) e Marostica (Vicenza):

periodo: dal 20 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Lames*, con sede in Chiavari (Genova) e stabilimento di Chiavari (Genova):

periodo: dal 1° settembre 1988 al 29 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. David*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 20 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dall'11 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

3) *S.n.c. Canapificio ligure di Albertoni-Zaneboni & C.*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova-Rivarolo e Sestri Levante (Genova):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Edizioni Flash*, con sede in Sarzana (La Spezia) e stabilimento di Sarzana (La Spezia):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 12 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 gennaio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Cantieri navali Alto Tirreno*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 5 marzo 1989 al 2 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° marzo 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Ceramica gres smalto due*, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure (La Spezia):

periodo: dal 22 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Riviermetal*, con sede in Cisano sul Neva (Savona) e stabilimento di Cisano sul Neva (Savona):

periodo: dal 9 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 gennaio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. SELPI - Società editrice ligure piemontese*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 5 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.n.c. C.M.R. - Costruzioni metalmeccaniche ronchesi*, con sede in Ronco Scrivia (Genova) e stabilimento di Ronco Scrivia (Genova):

periodo: dal 21 luglio 1988 al 21 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 luglio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 21 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.n.c. C.M.R. - Costruzioni metalmeccaniche ronchesi*, con sede in Ronco Scrivia (Genova) e stabilimento di Ronco Scrivia (Genova):

periodo: dal 22 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 luglio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
prima concessione: dal 21 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Ocean ex San Giorgio elettrodomestici*, con sede in La Spezia, limitatamente ai lavori ex dipendenti della S.p.a. San Giorgio elettrodomestici, stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 15 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 15 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Stylon*, con sede in Vaprio d'Agogna (Novara) e stabilimento di Vaprio d'Agogna (Novara):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 1° giugno 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° giugno 1985 - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Sole*, con sede in Pordenone, stabilimenti di Comina (Pordenone) e Rovigo:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Girmi*, dal 1° agosto 1988 Girmi - BSR, con sede in Novara ora Milano e stabilimento di Omegna (Novara), limitatamente ai lavoratori ex dipendenti dalla S.p.a. Girmi:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il decreto ministeriale annulla e sostituisce quello del 26 settembre 1988, n. 10063.

4) *S.p.a. Nuova Leumann* già *T.F.C.*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Tessitura di Paesana*, con sede in Brembate Sopra (Bergamo) e stabilimento di Paesana (Cuneo):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 20 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Zanussi metallurgica*, con sede in Pordenone, stabilimenti di Maniago (Pordenone) e San Fior (Treviso):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Tintoria industriale Chiorino*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Biella (Vercelli):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Delta-Ti*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 13 aprile 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 18 settembre 1984 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 18 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Fonderia leghe speciali*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 maggio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989: dal 14 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. I.Bi.Ci.*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Busto Arsizio (Varese):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Angelo Zoli*, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e stabilimento di Gardone Val Trompia (Brescia):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 dicembre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Leonard Stamp*, con sede in Tribiano (Milano) e stabilimento di Tribiano (Milano):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Bani*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dall'8 gennaio 1989 al 27 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 maggio 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 2 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Unic Mann*, con sede in Pozzo d'Adda (Milano) e stabilimento di Pozzo d'Adda (Milano):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dall'8 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Unic Mann*, con sede in Pozzo d'Adda (Milano) e stabilimento di Pozzo d'Adda (Milano):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dall'8 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Unic Mann*, con sede in Pozzo d'Adda (Milano) e stabilimento di Pozzo d'Adda (Milano):

periodo: dal 3 luglio 1989 all'8 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dall'8 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Gnali f.lli*, con sede in Barbariga (Brescia) e stabilimento di Barbariga (Brescia):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 giugno 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 13 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Sarea*, con sede in Redecesio di Segrate (Bergamo), stabilimenti di Misano Gera d'Adda (Bergamo) e Redecesio di Segrate (Bergamo):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 27 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 26 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Sarea*, con sede in Redecesio di Segrate (Bergamo), stabilimenti di Misano Gera d'Adda (Bergamo) e Redecesio di Segrate (Bergamo):

periodo: dal 28 luglio 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Calzaturificio Dayana*, con sede in Lonato (Brescia) e stabilimento di Lonato (Brescia):

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 ottobre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *Ditta Giunteria Demar di Marghignani Deanna*, con sede in Lonato (Brescia) e stabilimento di Lonato (Brescia):

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 ottobre 1986 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 21 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Deltavaldarno*, con sede in Piombino (Livorno), stabilimenti di Marghera (Venezia), S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e uffici di Milano:
periodo: dal 25 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Attività industriali triestine*, con sede in Roma e stabilimento di Trieste:
periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Acciaieria e ferriera di Crema*, con sede in Crema (Cremona) e stabilimento di Crema (Cremona):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 27 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989 n. 10408/29.

2) *S.p.a. Acciaieria e ferriera di Crema*, con sede in Crema (Cremona) e stabilimento di Crema (Cremona):
periodo: dal 28 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989 n. 10408/30.

3) *S.p.a. Zanussi grandi impianti*, con sede in Pordenone e stabilimenti di Conegliano (Treviso), filiali nazionali Rovigo, sede amministrativa di Conegliano (Treviso), Valbrembo (Bergamo), Vallenoncello (Pordenone), Villotta di Chions (Pordenone):
periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 17 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Armonia*, con sede in Como e stabilimento di Como:
periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Snia fibre* (gruppo Snia), con sede in Cesano Maderno (Milano), stabilimenti di Castellaccio (Frosinone), Cesano Maderno (Milano), Napoli, Varedo (Milano) e Villacidro (Cagliari):
periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 3 febbraio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Rustici*, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) e stabilimento di Foiano della Chiana (Arezzo):
periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fiat veicoli industriali*, con sede in Torino, stabilimenti di Bolzano e Valle Ufita (Avellino):
periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Bacciottini & C.*, con sede in S. Gimignano (Siena) e stabilimento di S. Gimignano (Siena):
periodo: dal 27 ottobre 1986 al 27 aprile 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 ottobre 1985 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 25 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Bacciottini & C.*, con sede in S. Gimignano (Siena) e stabilimento di S. Gimignano (Siena):
periodo: dal 28 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 ottobre 1985 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 25 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Valsella meccanotecnica*, con sede in Castenedolo (Brescia) e stabilimento di Castenedolo (Brescia):
periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 20 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Proinco*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento di Empoli (Firenze):
periodo: dal 21 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 25 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Calzaturificio Valeria*, con sede in Porcari (Lucca) e stabilimento di Porcari (Lucca):
periodo: dal 5 gennaio 1989 al 3 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 luglio 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *Ditta Zampi Rosa*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo):
periodo: dal 18 luglio 1988 al 18 ottobre 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 ottobre 1985 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 18 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Primi passi*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo):
periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 gennaio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 15 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *Calzaturificio Sinibaldo Biagini*, con sede in Casalguidi (Pistoia), e stabilimento di Casalguidi (Pistoia):

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 16 aprile 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 aprile 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 22 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Edison giocattoli*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Industrie Magneti Marelli*, con sede in Milano, stabilimenti di Carpi (Modena), Crescenzago (Milano), Milano, Romano di Lombardia (Bergamo) e S. Salvo (Chieti):

periodo: dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 15 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 gennaio 1989, n. 10296/3.

13) *S.p.a. Calzaturificio Adria*, con sede in Capolona (Arezzo) e stabilimento di Capolona (Arezzo):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. S.I.M.S.*, con sede in Firenze e stabilimento di Reggello (Firenze):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

15) *Ditta Calzaturificio Penik*, con sede in Certaldo (Firenze), e stabilimento di Certaldo (Firenze):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

16) *S.p.a. C.I.S.A.*, con sede in Capolona (Arezzo) e stabilimento di Anghiari (Arezzo):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Calzaturificio Dvanes*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.n.c. Ducceschi Mario & Fratelli*, con sede in Volterra (Pisa) e stabilimento di Volterra (Pisa):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Segnerie toscane*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 20 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Nuova Sirma*, con sede in Malcontenta (Venezia) e stabilimento di Malcontenta (Venezia):

periodo: dal 4 settembre 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Manifatture 7 Bell*, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 2 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Valdarnese mobili*, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e stabilimento di Loro Ciuffenna (Arezzo):

periodo: dal 28 agosto 1988 al 25 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 25 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Auteri e Longo*, con sede in Misterbianco (Catania) e stabilimento di Misterbianco (Catania):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 17 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.n.c. Auteri e Longo*, con sede in Misterbianco (Catania) e stabilimento di Misterbianco (Catania):

periodo: dal 18 ottobre 1988 al 15 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *Ditta Centralvalli*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 16 giugno 1986 al 15 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

4) *Ditta Centralvalli*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 16 dicembre 1986 al 15 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

5) *Ditta Centralvalli*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 16 giugno 1987 al 15 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

6) *Ditta Centralvalli*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:
periodo: dal 16 dicembre 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Laterizi nuoresi*, con sede in Porto Torres (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 29 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Laterizi nuoresi*, con sede in Porto Torres (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):
periodo: dal 30 dicembre 1987 al 30 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Laterizi nuoresi*, con sede in Porto Torres (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):
periodo: dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Laterizi nuoresi*, con sede in Porto Torres (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Cipal*, con sede in Canicattì, contrada Andolina (Agrigento) e stabilimento di Canicattì, contrada Andolina (Agrigento):
periodo: dal 5 dicembre 1988 al 5 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 giugno 1986 - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1983: dal 21 giugno 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Breda fucine meridionali - settore meccanico*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:
periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Magesa*, con sede in Barisardo (Nuoro) e stabilimento di Barisardo (Nuoro):
periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Serio maglieria*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari):
periodo: dal 2 gennaio 1989 al 9 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 8 maggio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Calzaturificio 5 Elle*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):
periodo: dal 19 settembre 1988 al 20 marzo 1989 (utima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 marzo 1986 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 maggio 1985: dal 16 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Ierace Vincenzo*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:
periodo: dal 21 settembre 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Teknarca*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone):
periodo: dal 21 settembre 1987 al 21 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Teknarca*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone):
periodo: dal 22 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Sirci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):
periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.n.c. Martiriggiano Roberto & C.*, con sede in Galatone (Lecce) e stabilimento di Galatone (Lecce):
periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 settembre 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *Soc. coop. agricola «La Salentina»*, con sede in Leverano (Lecce) e stabilimento di Leverano (Lecce):
periodo: dal 19 settembre 1988 al 20 marzo 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 marzo 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 20 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.p.a. Conciaria Italpelli*, con sede in Colonnella (Teramo) e stabilimento di Colonnella (Teramo):
periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 marzo 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.r.l. S.I.M.O. - Società industriale Montone* con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Montone (Perugia):
periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Inter.Co*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:
periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.p.a. Speda Roccalumera*, con sede in Messina e stabilimento di Messina:
periodo: dal 19 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 24 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.p.a. Mattaioli impianti*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):
periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Agip petroli*, con sede in Roma, stabilimenti di Calabria, Abruzzo, Basilicata, Marche, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto e Toscana:

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Subersarda*, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e stabilimento di Tempio Pausania (Sassari):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Consorzio fonderie SCM*, con sede in Rimini (Forlì), stabilimenti di Rimini (Forlì) e Villa Verucchio (Forlì):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fortex Sidac*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:

periodo: dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Pontex*, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e stabilimento di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 dicembre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Ceramica Spilamberto*, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimento di Spilamberto (Modena):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

5) *S.r.l. I.M.E.*, con sede in Ferrara e stabilimento di Ferrara:

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 15 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 luglio 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 21 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Materiali ceramici ed affini «S.A.M.C.A.»*, con sede in Bibbiano (Reggio Emilia) e stabilimento di Bibbiano (Reggio Emilia):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 5 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. A.T.M. - Confezioni Filianna*, con sede in Modena e stabilimento di Modena:

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Prefabbricati Italia*, con sede in Bertinoro (Forlì) e stabilimento di Bertinoro (Forlì):

periodo: dal 23 ottobre 1988 al 22 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicata:

1) *S.p.a. Industrie Pininfarina*, con sede in Torino, stabilimenti di San Giorgio Canavese (Torino) e Venaria (Torino):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si;
esclusi i lavoratori in C.F.L.

2) *S.p.a. Industrie Pininfarina*, con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 29 agiosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si;
esclusi i lavoratori in C.F.L.

3) *S.a.s. Rotocalco Caprotti & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (art. 24 della legge n. 67/87) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimento di «Vettura», «Veicoli industriali», unità commerciale di set. Torinese (Torino), Tivoli (Roma), Unità commerciale di Catania, Unità commerciale di Roma, Villafranca T. (Messina):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1985: dal 29 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cometto industriale*, con sede in Borgo S. Dalmazzo (Cuneo) e stabilimento di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 aprile 1988, n. 9844/5.

6) *S.p.a. Falcom*, con sede in San Defendente di Cervasca (Cuneo) e stabilimento di San Defendente di Cervasca (Cuneo):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 aprile 1988, n. 9844/6.

7) *S.n.c. Tuttobocce Italy*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 ottobre 1986 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 25 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Arcom*, con sede in Pomezia (Roma), stabilimenti di Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 febbraio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Dolomite Franchi*, con sede in Brescia e stabilimento di Marone (Brescia):

periodo: dal 10 aprile 1989 al 9 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. G.B. Galimberti*, con sede in Osnago (Como) e stabilimento di Osnago (Como):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dall'11 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. G.B. Galimberti*, con sede in Osnago (Como) e stabilimento di Osnago (Como):

periodo: dal 3 luglio 1989 all'8 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dall'11 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Ambrogio Ratti e C.*, con sede in Milano e stabilimento di Bienate (Milano) e Busto Arsizio (Varese):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 febbraio 1987 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Edila*, con sede in Bergamo e stabilimento di Codevilla (Pavia) e Melegnano (Milano):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 ottobre 1986 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Besana*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 luglio 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Maestrelli*, ora *Officine Meccaniche Zetavu*, con sede in Milano e stabilimento di Assago (Milano) e Milano:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 giugno 1987 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Litografia Leschiera*, con sede in Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 gennaio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. T.S.B.B. industria mobili*, con sede in Misinto (Milano) e stabilimento di Misinto (Milano):

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 aprile 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 22 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. T.S.B.B. industria mobili*, con sede in Misinto (Milano) e stabilimento di Misinto (Milano):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 22 aprile 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 aprile 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 22 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. La Nuova tempra metalli*, con sede in Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 9 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 giugno 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 12 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. La Nuova tempra metalli*, con sede in Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 12 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 giugno 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 12 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Orlando «I Gelati»*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 20 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Fonderie Lamperti*, con sede in Milano e stabilimento di Vittuone (Milano):

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 dicembre 1986 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Vibra*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 settembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 15 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Officine S. Giorgio*, con sede in Calcinato, località Ponte S. Marco (Brescia) e stabilimento di Calcinato, località Ponte S. Marco (Brescia):

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 luglio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 9 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Manifattura Caprotti*, con sede in Albiate (Milano) e stabilimenti di Albiate (Milano) e Macherio (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Vick international*, con sede in Roma e uffici amministrativi e commerciali in Milano:

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Tintoria Helvetia*, con sede in Cardano al Campo (Varese) e stabilimento di Cardano al Campo (Varese):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Secosid*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 maggio 1989.

1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984.

2) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo porto industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

3) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «variante alla ss. n. 7 e s.s. n. 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta I lotto della s.s. n. 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta; lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982.

4) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione lavori di completamento del I lotto dell'opera pubblica variante alla s.s. n. 7 e s.s. n. 26/5 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all'abitato di Caserta: lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

5) Area del comune di Pisticci (Matera). — Realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale 23/558; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 1° dicembre 1988;
proroga da trentasei mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzoo 1987.

6) Area del comune di Pisticci (Matera). — Realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale 23/558; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 a quarantadue mesi;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Area del comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

8) Areaa del comune di Valenzano (Bari). — Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 od entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

9) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Realizzazione della I fase dei lavori di trasferimento dell'abitato; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° aprile 1989 a sessantasei mesi;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984.

10) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida; resisi disponibili dal 19 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° aprile 1989 a cinquantasette mesi;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

11) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI 27 ottobre 1988;
proroga da quarantacinque mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

12) Area del comune di Latina, loocalità Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

13) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI 27 ottobre 1988;
proroga da trentasei a quarantadue mesi;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

14) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI 27 ottobre 1988;
proroga da quarantadue mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

15) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

16) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 27 ottobre 1988;
proroga da trenta mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

17) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

18) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

delibera CIPI 27 ottobre 1988;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

19) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

delibera CIPI 27 ottobre 1988;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

20) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

21) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

delibera CIPI 27 ottobre 1988;
proroga da sei mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

22) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

23) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione di lavori di costruzioni opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° aprile 1989 a cinquantaquattro mesi;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985.

24) Area del comune di Paola (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria Santomarco, I lotto, in località contrada Pantani, lavoratori resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 21 marzo 1989;
proroga da trenta mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

25) Area dei comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Neopoli e S. Arcangelo (Potenza). — Realizzazione dell'approvvigionamento idrico degli abitati serviti dagli acquedotti dell'Agri e del Frida; lavoratori disponibili dal 17 settembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI 27 ottobre 1988;
proroga da quarantotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

26) Area dei comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Neopoli e S. Arcangelo (Potenza). — Realizzazione dell'approvvigionamento idrico degli abitati serviti dagli acquedotti dell'Agri e del Frida; lavoratori disponibili dal 17 settembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 a cinquantaquattro mesi;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

27) Area del comune di S. Severo (Foggia). — Completamento dei lavori delle condotte irrigue, di cui ai progetti 14/131 e 569 in capitanata, sospesi dal 1° settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 1° dicembre 1988;
proroga da quarantotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

28) Area del comune di S. Severo (Foggia). — Completamento dei lavori delle condotte irrigue, di cui ai progetti 14/131 e 569 in capitanata, sospesi dal 1° settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

29) Area del comune di S. Severo (Foggia). — Completamento delle condotte irrigue, di cui ai progetti 14/131 e 569 in capitanata; lavoratori sospesi dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI 1° dicembre 1988;
proroga da trentasei mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

30) Area del comune di S. Severo (Foggia). — Completamento delle condotte irrigue, di cui ai progetti 14/131 e 569 in capitanata; lavoratori sospesi dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

31) Area del comune di S. Severo (Foggia). — Completamento delle condotte irrigue, di cui al progetto 568 in capitanata; lavoratori sospesi dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI 1° dicembre 1988;
proroga da trentasei mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987.

32) Area del comune di S. Severo (Foggia). — Completamento delle condotte irrigue, di cui al progetto 568 in capitanata; lavoratori sospesi dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987.

33) Area del comune di S. Severo (Foggia). — Imprese impegnate nel completamento delle condotte irrigue, di cui ai progetti 14/131 e 569 in capitanata; resisi disponibili dall'11 giugno 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI 1° dicembre 1988;
proroga da trenta mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

34) Area del comune di S. Severo (Foggia). — Imprese impegnate nel completamento delle condotte irrigue di cui ai progetti 14/131 e 569 in capitanata; resisi disponibili dall'11 giugno 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

35) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 disinquinamento del Golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori nell'area casertana; *b)* PS3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamento 1° lotto funzionale; *c)* PS3/147C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione; lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

36) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto speciale PS29/20; lavoratori sospesi dal 29 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

37) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del «serbatoio di Campolattaro progetto PS29/20» finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

38) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS29/20 finanziata dagli «Interventi straordinari per il Mezzogiorno»; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1987 o entro dieci mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

39) Area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Sassano (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori: 1) progetto PS29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, II lotto; 2) progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica IV e V lotto, progetto AC23/492 e 23/604; 4) progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «maltempo» nell'abitato di Polla; 5) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica II e III lotto, progetti 23/50447 e 23/479; lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 20 luglio 1988;
proroga da 36 mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

40) Area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buanabitacolo, Sassano (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori: 1) progetto PS29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, II lotto; 2) progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica IV e V lotto, progetto AC23/492 e 23/604; 4) progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «maltempo» nell'abitato di Polla; 5) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica II e III lotto, progetti 23/50447 e 23/479; lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

41) Area del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria). — Realizzazione della diga sul fiume Metrano in località Castagnara, progetto speciale 26/3998; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° aprile 1989 a quarantadue mesi;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

42) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta: comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Campania Occidentale IV lotto progetto PS29/86/4», finanziata dall'ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

43) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area casertana, opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

44) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada Capodrise, Maddaloni e Recale tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «Impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana» di cui ai progetti PS3/147 I assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

45) Area dei comuni in provincia di Cosenza: Rende, Montalto Uffugo e Paola. — Imprese impegnate nella realizzazione dei raccordi ferroviari Paola-Cosenza, Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza; raddoppio linea Castiglione-Cosenza ed ampliamento dei piazzali di Castiglione Montalto e Rose. Lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI: 21 dicembre 1988;
concessione primi sei mesi.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 gennaio 1989, n. 10269.

46) Area dei comuni in provincia di Cosenza: Rende, Montalto Uffugo e Paola. — Imprese impegnate nella realizzazione dei raccordi ferroviari Paola-Cosenza, Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza; raddoppio linea Castiglione-Cosenza ed ampliamento dei piazzali di Castiglione Montalto e Rose. Lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI 21 dicembre 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 febbraio 1989, n. 10343.

47) Area dei comuni in provincia di Cosenza: Rende, Montalto Uffugo e Paola. — Imprese impegnate nella realizzazione dei raccordi ferroviari Paola-Cosenza, Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza; raddoppio linea Castiglione-Cosenza ed ampliamento dei piazzali di Castiglione Montalto e Rose. Lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI 21 dicembre 1988;
proroga da dodici a diciotto mesi.

48) Area del comprensorio Sele Diano Cilento, comuni di Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadispine Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento Nord, PS29/135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

49) Crisi occupazionale area del comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI 21 marzo 1989;
proroga da ventiquattro mesi al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

50) Area del comune di Carosino (Taranto). — Lavori relativi al IV tronco adduttore del Sinni; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

51) Area del comune di Minervino Murge (Bari). — Aziende impegnate nel completamento della diga sul torrente Lacone (Bari), finanziata dalla ex Casmez, PS14/54; lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

52) Area del comune di Persano (Salerno). — Realizzazione del centro polifunzionale della protezione civile di Persano (Salerno); lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

53) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS29/108 V lotto, acquedotto Campania Occidentale, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

54) Area dei comuni di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Burgherie (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione «variante a scorrimento veloce alla strada statale — tronco Vallo della Lucania-Policastro Busentino IV lotto — progetto 5315» finanziata dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

55) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere di adeguamento e miglioramento della strada statale n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania, appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 21 settembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988.

56) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Opere di adeguamento e miglioramento della strada statale n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania (Potenza), appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 31 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

57) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno). — Realizzazione del progetto PS29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

58) Area dei comuni di Prognano Cilento, Perito e Cicerale (Salerno). — Realizzazione del PS29/172. Diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

59) Area del comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

60) Area della provincia di Benevento. — Imprese impegnate nella realizzazione di 36 alloggi di servizio da assegnare in locazione ai dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni di Benevento per conto della Italposte di Roma; lavoratori sospesi dal 4 gennaio 1988 o entro dieci mesi dalla predetta data:

delibera CIPI: 20 luglio 1988;
proroga da sei mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

61) Area della provincia di Benevento. — Imprese impegnate nella realizzazione di trentasei alloggi di servizio da assegnare in locazione ai dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni di Benevento per conto della Italposte di Roma; lavoratori sospesi dal 4 gennaio 1988 o entro dieci mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

62) Area dei comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Valva (Salerno) e Calabritto (Avellino). — Realizzazione della strada a S.V. Fondo Valle Sele-Ofantina II lotto (Oliveto Citra-Calabritto), art. 32, legge n. 219/81 con fondi a carico del Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 7 gennaio 1988 od entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

63) Area del comune di Cerignola (Foggia). — Imprese impegnate nei lavori di sistemazione idraulica-forestale del fiume Ofanto (Foggia); lavoratori disponibili dal 21 dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

64) Area del comune di Cerignola (Foggia). — Imprese impegnate nei lavori di sistemazione idraulica-forestale del fiume Ofanto (Foggia); lavoratori disponibili dal 21 dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

65) Area del comune di Rende (Cosenza). — Costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Cosenza e Rende; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

66) Area del comune di Rende (Cosenza). — Costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Cosenza e Rende; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 27 ottobre 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

67) Area del comune di Rende (Cosenza). — Costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Cosenza e Rende; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

68) Area dei comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento e ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente, progetto PS29/250 e PS29/252 finanziata dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

delibera CIPI: 1° dicembre 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

69) Area dei comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento e ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente, progetto PS29/250 e PS29/252 finanziata dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

delibera CIPI: 1° dicembre 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

70) Area dei comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento e ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente, progetto PS29/250 e PS29/252 finanziata dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989:
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

71) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta). — Realizzazione dello «Scalo smistamento merci tra i comuni di Maddaloni e Marcianise», finanziato dall'Ente Ferrovia dello Stato; lavoratori sospesi dal 14 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 1° dicembre 1988;
proroga da sei mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

72) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta). — Realizzazione dello «Scalo smistamento merci tra i comuni di Maddaloni e Marcianise», finanziato dall'Ente Ferrovie dello Stato; lavoratori sospesi dal 14 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989:
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

73) Area del comune di Giugliano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni, 1° prog. 23/484a, 2° progr. 23/783a, III lotto sub comprensorio «M» finanziate dal Consorzio generale di bonifica di Caserta - Bacino inferiore del Volturno. Lavoratori resisi disponibili dal 2 maggio 1988 od entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 21 dicembre 1988;
proroga da sei mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

74) Area del comune di Giugliano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni, 1° progetto 23/484a, 2° progetto 23/783a, III lotto sub comprensorio «M» finanziate dal Consorzio generale di bonifica di Caserta - Bacino inferiore del Volturno. Lavoratori resisi disponibili dal 2 maggio 1988 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989:
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

75) Area industriale del comune di Cagliari. — Aziende impegnate nei lavori di completamento del I lotto funzionale del porto industriale e nei lavori di ristrutturazione della Laguna di S. Gillo e S. Paolo, lavoratori sospesi dal 12 maggio 1988 od entro sette mesi da tale data:

delibera CIPI: 21 marzo 1989;
proroga da sei mesi al 31 dicembre 1988.

76) Area del comune di Vallo della Lucania (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera «Strada a scorrimento veloce Vallo Scalo-Futani» appaltato dall'amministrazione provinciale di Salerno; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera CIPI: 21 marzo 1989;
proroga da sei mesi al 31 marzo 1989.

77) Area del comune di Brindisi. — Realizzazione impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica E.N.E.L.; lavoratori sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI: 21 marzo 1989;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

78) Area del comune di Brindisi. — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, sospesi dal 23 marzo 1981 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga da novantatre mesi al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A2706

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 16 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Logistica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 10 gennaio 1983, rep. 69093, registro società 1222/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Neo - Robinson - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Traversa in data 5 febbraio 1960, rep. 5603, registro società 222/60, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Idriana - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 21 giugno 1957, rep. 28588, registro società 1708, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Frezza - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 10 settembre 1964, rep. 9038, registro società 3382/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Macapasia - Cooperativa edilizia - Soc. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito De Angelis in data 2 settembre 1964, rep. 205557, registro società 3601/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Euterpe e Tersicore - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 11 marzo 1957, rep. 46936, registro società 724, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nuova Andrea Doria - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Badia in data 17 gennaio 1957, rep. 2674, registro società 661, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gruppo Dodici - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Rossi (coadiutore temporaneo del dott. Giustozzi) in data 12 dicembre 1980, rep. 202464, registro società 1829/81, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. Margherita giardinieri vivaisti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Misiti in data 16 marzo 1984, rep. 8467, registro società 3087/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Folla - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 21 ottobre 1959, rep. 36347, registro società 2011/59, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a r.l. Omicron Beta», con sede in Roma, costituita per rogito Luigi Gamberale (coadiutore temporaneo del dott. Placido Gamberale) in data 7 ottobre 1963, rep. 94854, registro società 3117/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Giustiniana - Società cooperativa edilizia a r.l. per azioni», con sede in Roma, costituita per rogito Giuseppe Gianfelice in data 27 marzo 1963, rep. 107558, registro società 1234/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia - Villa Ida - Società a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 26 febbraio 1959, rep. 142587, registro società 556, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Verde Liri - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 25 ottobre 1957, rep. 4919, registro società 2266, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Parva Domus Adriatica - Società cooperativa a r.l. per case economiche e popolari», con sede in Roma, costituita per rogito Capo in data 21 luglio 1954, rep. 80466, registro società 1254/55, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a r.l. Spes Viva», con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 24 marzo 1948, rep. 9045, registro società 667, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Incerta Domus - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 7 novembre 1953, rep. 18186, registro società 2971, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Floridiana - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 15 novembre 1963, rep. 173294, registro società 3609/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Laurentina Nuova - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 6 febbraio 1964, rep. 12511/4322, registro società 1993/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tevere - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Luigi Mauro in data 3 aprile 1964, rep. 36593, registro società 1677/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Sempreviva a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 22 aprile 1964, rep. 12719, registro società 2250/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia EUR 15ª a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 1° settembre 1964, rep. 102689, registro società 3577/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «L'Atollo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra dipendenti del comune di Roma», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 21 gennaio 1954, rep. 18960, registro società 708, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Romeo Tango - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 2 ottobre 1965, rep. 41540, registro società 2703/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Danilena - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 30 giugno 1956, rep. 26863, registro società 1902, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Chimera Nuova», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 29 dicembre 1965, rep. 121914, registro società 468/66, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Antonio da Padova - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 26 gennaio 1955, rep. 22019, registro società 818, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tavola Rotonda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 14 gennaio 1959, rep. 30932, registro società 655/60, tribunale di Roma;

società cooperativa «Gaia Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 1° giugno 1948, rep. 26589, registro società 1162, tribunale di Roma;

società cooperativa «La Casa del pensionato d'Italia - Ca.P.I. - Società cooperativa edilizia nazionale a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 16 novembre 1977, rep. 124488, registro società 5364/77, tribunale di Roma;

società cooperativa «Valco San Paolo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Caporale in data 18 marzo 1952, rep. 59483, registro società 703, tribunale di Roma;

società cooperativa «Pulcra Irpinia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 31 agosto 1964, rep. 52164, registro società 3247, tribunale di Roma;

società cooperativa «La Florida - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone, rep. 10268, registro società 2304, tribunale di Roma;

società cooperativa «Latona - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea, in data 10 maggio 1962, rep. 54559, registro società 2029, tribunale di Roma;

società cooperativa «Impiegati poste aeroporto Ciampino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 15 settembre 1954, rep. 23260, registro società 2870, tribunale di Roma;

società cooperativa «Monte Gennaro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Parisella in data 26 gennaio 1957, rep. 57785, registro società 438, tribunale di Roma;

società cooperativa «Labor pro Domu - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fuà in data 7 maggio 1963, rep. 39361, registro società 1228, tribunale di Roma;

società cooperativa «ISI 64 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 24 aprile 1963, rep. 19365, registro società 1423, tribunale di Roma;

società cooperativa «So.L.E. - Società lavoratori elettrici - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 17 aprile 1963, rep. 34081, registro società 1493, tribunale di Roma;

società cooperativa «Cinetelevisiva Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Millozza in data 2 dicembre 1980, rep. 18983, registro società 649, tribunale di Roma;

società cooperativa «Orietta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 10 febbraio 1964, rep. 370853, registro società 1661, tribunale di Roma;

società cooperativa «Nova Kontiki - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 26 ottobre 1954, rep. 19389, registro società 3227, tribunale di Roma;

società cooperativa «Gran Canaria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 11 settembre 1956, rep. 21478, registro società 1755, tribunale di Roma;

società cooperativa «Nostra Capanna Romana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 dicembre 1953, rep. 18608, registro società 255, tribunale di Roma;

società cooperativa «Marmetta e Campigiana - Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mancini in data 29 marzo 1958, rep. 5626, registro società 719, tribunale di Roma;

società cooperativa «Renato Prunas - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vitelli in data 18 giugno 1954, rep. 16674, registro società 2126, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sistina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 16 aprile 1954, rep. 841, registro società 2105, tribunale di Roma;

società cooperativa «Aurunzo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 7 aprile 1954, rep. 53079, registro società 2305, tribunale di Roma;

società cooperativa «Simonetta Minerva - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 27 ottobre 1954, rep. 21188, registro società 3095, tribunale di Roma;

società cooperativa «Pinuccia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 17 gennaio 1955, rep. 7641, registro società 438, tribunale di Roma;

società cooperativa «Mirto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 5 febbraio 1954, rep. 97325, registro società 659, tribunale di Roma;

società cooperativa «Giovanni da Verrazzano - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 25 giugno 1965, rep. 36090, registro società 1659, tribunale di Roma.

Con decreti ministeriali 17 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Metrolido - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 21 aprile 1964, rep. 30203, registro società 2304, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Camelia del Sud - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Luigi Mauro in data 9 giugno 1964, rep. 36892, registro società 2597, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Kosmos 64 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 9 settembre 1964, rep. 25292, registro società 3434, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Rondine 664 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 17 giugno 1964, rep. 31473, registro società 2919/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Quartiere del Sole - Roma terza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 7 marzo 1960, rep. 101498, registro società 493, tribunale di Roma,

società cooperativa di produzione e lavoro «Co-Oper film - Cooperativa di Cineproduzioni - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 25 giugno 1963, rep. 44611/15057, registro società 2192/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Enotria Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 19 novembre 1952, rep. 15321, registro società 2908, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Roidga 69 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 29 febbraio 1968, rep. 42609, registro società 1351, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Felicità - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 10 ottobre 1951, rep. 20736, registro società 2199, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vecchio Mistral - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 29 dicembre 1953, rep. 17155, registro società 205, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Maroso - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 28 febbraio 1964, rep. 114550, registro società 1522, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pennolina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 26 novembre 1963, rep. 362369, registro società 865, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sempre Serena - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Balsi in data 2 febbraio 1954, rep. 32714, registro società 895, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «M.E.S. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 7 febbraio 1955, rep. 106217, registro società 1549, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Speranza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 11 marzo 1953, rep. 9555, registro società 777, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ora et Labora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 3 novembre 1954, rep. 23285, registro società 3186, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rosa Rodia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Rotunno in data 12 gennaio 1955, rep. 1815, registro società 344, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fiocina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 30 novembre 1955, rep. 19966, registro società 2741, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Giovane Italia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Carlo Luna in data 7 dicembre 1963, rep. 37673, registro società 340/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fontebuono - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 28 novembre 1963, rep. 29656, registro società 96/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nolex - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Caporale in data 24 novembre 1954, rep. 101211, registro società 166, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vita felice - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 9 luglio 1948, rep. 10365, registro società 1335, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Villa delle Ginestre a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Schiliaci Ventura in data 10 dicembre 1953, rep. 200369, registro società 39, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova comunità - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 20 dicembre 1976, rep. 13068, registro società 292/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Chiodo fisso - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 19 novembre 1958, rep. 33762, registro società 2058, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vivaio di Villa Pamphili - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 27 novembre 1962, rep. 1071/3771, registro società 53/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Quercia», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 30 settembre 1953, rep. 118572, registro società 2441, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Giugala Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 31 dicembre 1963, rep. 185306, registro società 1575, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nuova Nicolò Tartaglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa edilizia Nicolò Tartaglia - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 31 gennaio 1949, rep. 6499, registro società 272/46, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Compagnia del Grifo - Società cooperativa teatrale a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 25 giugno 1973, rep. 59894, registro società 2991/73, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa edilizia Giardini di Corcolle a.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Celli in data 27 giugno 1978, rep. 50966, registro società 2417/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Rosella», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 5 febbraio 1964, rep. 416290, registro società 2130/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Il Nuovo Tuscolo 63 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Guidi in data 27 novembre 1962, rep. 71635, registro società 2512, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Vesuvio Romana», già «Vesuvio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pierantoni in data 20 dicembre 1956, rep. 80878, registro società 2325, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Luisella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 13 aprile 1954, rep. 19719, registro società 2743/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Marinara», con sede in Roma, costituita per rogito Alessandrini in data 10 marzo 1964, rep. 60560, registro società 1983, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Romana Paradiso» - a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 12 luglio 1963, rep. 69652, registro società 2536, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ninfa Egeria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Galiani in data 24 marzo 1964, rep. 558, registro società 1994, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ma.Ser. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 24 aprile 1964, rep. 115474, registro società 2091, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Laziale frutta esotica - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 8 aprile 1976, rep. 99377, registro società 2002/76, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Stella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 20 febbraio 1980, rep. 52474, registro società 2307/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Bonaventura - Roma - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 18 febbraio 1964, rep. 47821, registro società 1417, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Porfirio a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 10 novembre 1951, rep. 58476, registro società 2579, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia EUR 11° a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 27 gennaio 1964, rep. 98367, registro società 1786, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rivolta Marziana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 26 marzo 1957, rep. 26556, registro società 840, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - RHO 64», con sede in Roma, costituita per rogito Caglini in data 23 aprile 1964, rep. 3509, registro società 1916, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Marco Antistio Labeone», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 8 luglio 1957, rep. 59111, registro società 1763/57, tribunale di Roma.

costituita per rogito

89A2727

MINISTERO DEL TESORO

N. 115

Corso dei cambi del 15 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1475,950	1475,950	1476 —	1475,950	1475,950	1475,95	1475,700	1475,950	1475.950	1475.95
Marco germanico	723,220	723,220	724 —	723,220	723,220	723;22	723,150	723,220	723,220	723.15
Franco francese	213,180	213,180	213,40	213.180	213.180	213,18	213,200	213.180	213.180	213.200
Fiorino olandese	642,480	642,480	642,25	642.480	642,480	642,48	642,270	642.480	642.480	642.27
Franco belga	34.550	34,550	34,55	34.550	34.550	34.55	34.539	34.550	34.550	34.55
Lira sterlina	2219,200	2219.200	2222,50	2219,200	2219,200	2219.20	2220.300	2219.200	2219.200	2219:20
Lira irlandese	1931,600	1931,600	1932 —	1931,600	1931.600	1931,60	1931,900	1931,600	1931.600	—
Corona danese	186 —	186 —	186,13	186 —	186 —	186,06	185.970	186 —	186 —	186.06
Dracma	8,434	8,434	8.45	8,434	—	—	8,436	8,434	8.434	—
E.C.U.	1498,500	1498,500	1498.50	1498,500	1498,500	1498.50	1498.660	1498,500	1498.500	1498.50
Dollaro canadese	1227 —	1227 —	1225 —	1227 —	1227 —	1227 —	1227 —	1227 —	1227 —	1227 —
Yen. giapponese	9,764	9,764	9,76	9,764	9,764	9,76	9.763	9.764	9.764	9,76
Franco svizzero	834,900	834,900	835 —	834,900	834.900	834,90	834.300	834.900	834.900	834,90
Scellino austriaco	102,742	102,742	102,80	102,742	102,742	102,74	102,750	102,742	102,742	102,74
Corona norvegese	200,450	200,450	200,60	200,450	200,450	200,45	200.460	200,450	200.450	200.45
Corona svedese	215,900	215,900	215,50	215,900	215.900	215.90	216.400	215.900	215,900	215.90
FIM	322,500	322,500	324,75	322,500	322.500	322,50	325 —	322.500	322.500	—
Escudo portoghese	8,678	8,678	8,70	8.678	8,678	8,67	8,680	8,678	8.678	8.67
Peseta spagnola	11.261	11,261	11,27	11,261	11,261	11,26	11,264	11,261	11,261	11,261
Dollaro australiano	1092,700	1092,700	1092 —	1092,700	1092,700	1092,70	1092,500	1092,700	1092,700	1092,70

Media dei titoli del 15 giugno 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,525
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,950
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,975
» » » 22- 6-1987/91	87,475
» » » 18- 3-1987/94	71,525
» » » 21- 4-1987/94	71,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91.525
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,450
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	101,375
» » » » 18-12-1985/90	99,975

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,125
» » » »	17- 1-1986/91	99,475
» » » »	1- 2-1984/91	100,800
» » » »	18- 2-1986/91	99,325
» » » »	1- 3-1984/91	100,125
» » » »	18- 3-1986/91	99,175
» » » »	1- 4-1984/91	100,125
» » » »	1- 5-1984/91	100,375
» » » »	1- 6-1984/91	100,800
» » » »	1- 7-1984/91	100,100
» » » »	1- 8-1984/91	99,750
» » » »	1- 9-1984/91	99,675
» » » »	1-10-1984/91	99,775
» » » »	1-11-1984/91	99,975
» » » »	1-12-1984/91	99,850
» » » »	1- 1-1985/92	98,450
» » » »	1- 2-1985/92	97,400
» » » »	18- 4-1986/92	97,700
» » » »	19- 5-1986/92	97,400
» » » »	20- 7-1987/92	97,550
» » » »	19- 8-1987/92	97,775
» » » »	1-11-1987/92	97,375
» » » »	1-12-1987/92	97,950
» » » »	18- 6-1986/93	95,875
» » » »	17- 7-1986/93	95,775
» » » »	19- 8-1986/93	95,350
» » » »	18- 9-1986/93	95,150
» » » »	20-10-1986/93	95,300
» » » »	19-12-1986/93	96,100
» » » »	18-11-1987/93	95,700
» » » »	1- 1-1988/93	97,200
» » » »	1- 2-1988/93	96,950
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,200
» » » »	1- 5-1988/93	98,125
» » » »	1- 6-1988/93	98,575
» » » »	1- 7-1988/93	98,350
» » » »	1- 8-1988/93	98,075
» » » »	1- 9-1988/93	97,325
» » » »	1-10-1988/93	97,325
» » » »	1-11-1988/93	98,025
» » » »	1-10-1987/94	95,750
» » » »	1- 2-1985/95	95,275
» » » »	1- 3-1985/95	92,500
» » » »	1- 4-1985/95	92,550
» » » »	1- 5-1985/95	93,100
» » » »	1- 6-1985/95	94,050
» » » »	1- 7-1985/95	94,450
» » » »	1- 8-1985/95	93,525
» » » »	1- 9-1985/95	93,050
» » » »	1-10-1985/95	93,025
» » » »	1-11-1985/95	93 —
» » » »	1-12-1985/95	93,825
» » » »	1- 1-1986/96	93,450
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,550
» » » »	1- 2-1986/96	93,525
» » » »	1- 3-1986/96	92,772
» » » »	1- 4-1986/96	92,875
» » » »	1- 5-1986/96	93,450
» » » »	1- 6-1986/96	94,600
» » » »	1- 7-1986/96	94,225
» » » »	1- 8-1986/96	92,975
» » » »	1- 9-1986/96	92,600
» » » »	1-10-1986/96	92,700
» » » »	1-11-1986/96	92,850
» » » »	1-12-1986/96	93,100
» » » »	1- 1-1987/97	93,100
» » » »	1- 2-1987/97	92,525
» » » »	18- 2-1987/97	93 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,400
» » » »	1- 4-1987/97	92,700
» » » »	1- 5-1987/97	93,625
» » » »	1- 6-1987/97	94,525
» » » »	1- 7-1987/97	93,725
» » » »	1- 8-1987/97	93,150
» » » »	1- 9-1987/97	95,100
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	99,175
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,025
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,850
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,150
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,725
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,975
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,325
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,925
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,500
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,900
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,925
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,900
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,800
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	100 — —
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,925
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,800
» » » 9,15%	1- 6-1990	98,375
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,800
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,925
» » » 9,50%	1- 7-1990	99,175
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,350
» » » 11,00%	1- 7-1990	99,100
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,975
» » » 10,50%	1- 8-1990	99,150
» » » 11,00%	1- 8-1990	99,075
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,325
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,925
» » » 11,50%	1- 9-1990	99,100
» » » 9,25%	1-10-1990	97,300
» » » 11,50%	1-10-1990	99,150
» » » 11,50%	1-10-1990 B	99,025
» » » 9,25%	1-11-1990	97,225
» » » 9,25%	1-12-1990	97,150
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,300
» » » 11,50%	1-11-1991	97,500
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,875
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,900
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,600
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,800
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,700
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,800
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,925
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,400
» » » 9,15%	1- 6-1992	95,225
» » » 10,50%	1- 7-1992	97,350
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,275
» » » 11,50%	1- 8-1992	96,075
» » » 12,50%	1- 9-1992	98,125
» » » 12,50%	1-10-1992	98,200
» » » 12,50%	1-11-1993	97,750
» » » 12,50%	1-11-1993 II	97,700
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,750
» » » »	1983/90 11,50%	102,250
» » » »	1984/91 11,25%	102,825
» » » »	1987/91 8,75%	97,125
» » » »	1984/92 10,50%	101,975
» » » »	1985/93 9,60%	99,500
» » » »	1985/93 9,75%	99,975
» » » »	1985/93 9,00%	97,800
» » » »	1985/93 8,75%	96,550
» » » »	1986/94 8,75%	96,350
» » » »	1986/94 6,90%	89 —
» » » »	1987/94 7,75%	91,150
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,700
» » » »	Ind. 26-4-1988/92 8,50%	95,850
» » » »	Ind. 25-5-1988/92 8,50%	95,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M15069

N. 116

Corso dei cambi del 16 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1459 —	1459 —	1458,90	1459 —	1459 —	1459 —	1459 —	1459 —	1459 —	1459 —
Marco germanico	725,870	725,870	727,75	725,870	725.870	725,87	726,100	725.870	725.870	725.87
Franco francese	213,750	213,750	214,50	213,750	213.750	213.75	213,740	213.750	213.750	213.75
Fiorino olandese	644,550	644,550	645,75	644,550	644,550	644.55	644.510	644.550	644.550	644.55
Franco belga	34.678	34,678	34,78	34,678	34.678	34,67	34.675	34.678	34.678	34.67
Lira sterlina	2222,250	2222,250	2228 —	2222,250	2222,250	2222,25	2223.750	2222,250	2222,250	2222.25
Lira irlandese	1936,750	1936,750	1940 —	1936,750	1936.750	1936,75	1937.750	1936,750	1936.750	—
Corona danese	186.550	186,550	187 —	186,550	186.550	186,55	186.620	186.550	186,550	186,65
Dracma	8,450	8,450	8,50	8.450	—	—	8.451	8.450	8.450	—
E.C.U.	1502,250	1502,250	1508,50	1502,250	1502.250	1502,25	1501 —	1502.250	1502,250	1502.25
Dollaro canadese	1216,250	1216,250	1218 —	1216,250	1216,250	1216,25	1216,250	1216,250	1216,250	1216.25
Yen giapponese	9,908	9,908	9,92	9,908	9,908	9,90	9,915	9.908	9.908	9.90
Franco svizzero	840,650	840.650	844 —	840,650	840.650	840,65	840,690	840.650	840,650	840.65
Scellino austriaco	103,139	103,139	103,20	103,139	103,139	103,13	103,021	103,139	103.139	103.13
Corona norvegese	200,760	200,760	201,50	200,760	200.760	200,76	200,600	200.760	200,760	200.76
Corona svedese	216,080	216,080	216,50	216,080	216,080	216,08	216.020	216.080	216.080	216.08
FIM	322,500	322,500	326 —	322,500	322,500	322,50	326.200	322.500	322.500	—
Escudo portoghese	8,704	8,704	8,73	8,704	8,704	8,70	8,707	8.704	8.704	8.70
Peseta spagnola	11,295	11,295	11,30	11,295	11,295	11,29	11,295	11.295	11,295	11.29
Dollaro australiano	1091 —	1091 —	1095 —	1091 —	1091 —	1091 —	1094.750	1091 —	1091 —	1091 —

Media dei titoli del 16 giugno 1989

Titolo	
Rendita 5% 1935	70,525
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,950
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,975
» » » 22- 6-1987/91	87,500
» » » 18- 3-1987/94	71,525
» » » 21- 4-1987/94	71,675
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,275
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,125
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,500
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	101,325
» » » » 18-12-1985/90	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,075
» » » »	17- 1-1986/91	99,450
» » » »	1- 2-1984/91	100,800
» » » »	18- 2-1986/91	99,275
» » » »	1- 3-1984/91	100,125
» » » »	18- 3-1986/91	99,175
» » » »	1- 4-1984/91	100,125
» » » »	1- 5-1984/91	100,350
» » » »	1- 6-1984/91	100,800
» » » »	1- 7-1984/91	100,100
» » » »	1- 8-1984/91	99,700
» » » »	1- 9-1984/91	99,675
» » » »	1-10-1984/91	99,775
» » » »	1-11-1984/91	99,950
» » » »	1-12-1984/91	99,850
» » » »	1- 1-1985/92	98,550
» » » »	1- 2-1985/92	97,400
» » » »	18- 4-1986/92	97,575
» » » »	19- 5-1986/92	97,375
» » » »	20- 7-1987/92	97,575
» » » »	19- 8-1987/92	97,900
» » » »	1-11-1987/92	97,450
» » » »	1-12-1987/92	97,925
» » » »	18- 6-1986/93	95,950
» » » »	17- 7-1986/93	95,775
» » » »	19- 8-1986/93	95,325
» » » »	18- 9-1986/93	95,150
» » » »	20-10-1986/93	95,225
» » » »	19-12-1986/93	95,975
» » » »	18-11-1987/93	95,700
» » » »	1- 1-1988/93	97,175
» » » »	1- 2-1988/93	96,925
» » » »	1- 3-1988/93	96,800
» » » »	1- 4-1988/93	97,175
» » » »	1- 5-1988/93	98,075
» » » »	1- 6-1988/93	98,575
» » » »	1- 7-1988/93	98,325
» » » »	1- 8-1988/93	97,950
» » » »	1- 9-1988/93	97,275
» » » »	1-10-1988/93	97,300
» » » »	1-11-1988/93	98 —
» » » »	1-10-1987/94	95,700
» » » »	1- 2-1985/95	95,275
» » » »	1- 3-1985/95	92,475
» » » »	1- 4-1985/95	92,550
» » » »	1- 5-1985/95	93,075
» » » »	1- 6-1985/95	93,975
» » » »	1- 7-1985/95	94,525
» » » »	1- 8-1985/95	93,400
» » » »	1- 9-1985/95	93,025
» » » »	1-10-1985/95	92,950
» » » »	1-11-1985/95	93 —
» » » »	1-12-1985/95	93,875
» » » »	1- 1-1986/96	93,425
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,625
» » » »	1- 2-1986/96	93,500
» » » »	1- 3-1986/96	92,725
» » » »	1- 4-1986/96	92,825
» » » »	1- 5-1986/96	93,475
» » » »	1- 6-1986/96	94,575
» » » »	1- 7-1986/96	94,300
» » » »	1- 8-1986/96	92,925
» » » »	1- 9-1986/96	92,550
» » » »	1-10-1986/96	92,750
» » » »	1-11-1986/96	92,800
» » » »	1-12-1986/96	93,025
» » » »	1- 1-1987/97	93,100
» » » »	1- 2-1987/97	92,500
» » » »	18- 2-1987/97	92,975
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,375
» » » »	1- 4-1987/97	92,700
» » » »	1- 5-1987/97	93,600
» » » »	1- 6-1987/97	94,550
» » » »	1- 7-1987/97	93,875
» » » »	1- 8-1987/97	93,150
» » » »	1- 9-1987/97	95,050

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,175
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,275
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,850
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,225
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,700
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,450
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,325
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,925
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,475
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,900
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,950
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,875
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,325
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,475
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,875
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,800
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,400
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,825
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,925
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,175
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,400
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,075
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,975
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,150
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,075
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,300
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,950
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,100
» » »	9,25%	1-10-1990	97,325
» » »	11,50%	1-10-1990	99,150
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99 —
» » »	9,25%	1-11-1990	97,250
» » »	9,25%	1-12-1990	97,325
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,325
» » »	11,50%	1-11-1991	97,475
» » »	9,25%	1- 1-1992	94 —
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,950
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,675
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,725
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,675
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,425
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,950
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,550
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,225
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,325
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,300
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,125
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,200
» » »	12,50%	1-10-1992	98,175
» » »	12,50%	1-11-1993	97,700
» » »	12,50%	16-11-1993 II	97,675

Titolo	Scadenza e tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,900
» » » »	1983/90 11,50%	102,250
» » » »	1984/91 11,25%	102,825
» » » »	1987/91 8,75%	97,125
» » » »	1984/92 10,50%	102,450
» » » »	1985/93 9,60%	99,500
» » » »	1985/93 9,75%	99,950
» » » »	1985/93 9,00%	97,625
» » » »	1985/93 8,75%	96,600
» » » »	1986/94 8,75%	96,325
» » » »	1986/94 6,90%	89 —
» » » »	1987/94 7,75%	91,050
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	96,876
» » » »	Ind. 26-4-1988/92 8,50%	95,825
» » » »	Ind. 25-5-1988/92 8,50%	95,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M16069

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Amerini» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli Amerini» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola — Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Amerini»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Amerini» è riservata ai vini ottenuti dai vigneti della relativa zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Colli Amerini» è riservata ai seguenti tipi di vini:

Bianco;

Rosso e Rosso Superiore;

Rosato;

Malvasia;

Novello.

Concorrono alla produzione di ognuno dei vini di cui al precedente comma, le uve provenienti dai seguenti vitigni, presenti nei vigneti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Bianco dei «Colli Amerini»:

Trebbiano toscano dal 70 all'85%;

Grechetto, Verdello, Garganega, Malvasia toscana, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 30% di cui la Malvasia toscana, ove presente, non superiore al 10%.

Possono concorrere alla produzione del vino bianco dei «Colli Amerini» anche altre uve bianche provenienti dai vitigni raccomandati per la provincia di Terni fino ad un massimo del 15%.

Rosso, Rosso Superiore, Rosato e Novello dei «Colli Amerini»:

Sangiovese dal 65 all'80%;

Montepulciano, Ciliegiolo, Canaiolo, Merlot, Barbera, congiuntamente o disgiuntamente, fino al massimo del 35%, di cui il Merlot, ove presente, non superiore al 10%.

Possono concorrere alla produzione dei vini «Colli Amerini» Rosso, Rosso Superiore, Rosato e Novello anche altre uve rosse provenienti da vitigni raccomandati per la provincia di Terni fino ad un massimo del 15%.

Malvasia dei «Colli Amerini»:

Malvasia toscana, minimo 85%. Il rimanente 15% dovrà essere costituito da Trebbiano toscano da solo o congiuntamente ad altri vitigni bianchi raccomandati per la provincia di Terni.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Colli Amerini» comprende in tutto i territori dei comuni di Attigliano, Giove, Penna in Teverina e, in parte, i territori dei comuni di Alviano, Amelia, Calvi dell'Umbria, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Sangemini e Terni.

Tale zona è così delimitata:

«Partendo dal punto di incontro della strada provinciale Amelia-Orte con la strada statale n. 205 Amerina, all'interno dell'abitato di Amelia, si segue quest'ultima strada per lungo tratto fino al suo incrocio con la strada provinciale Tuderte-Amerina.

Si segue quest'ultima strada in direzione nord fino al bivio con la provinciale Sambucetole-Castel dell'Aquila e si percorre quest'ultima per breve tratto, fino al suo incrocio con il fosso di S. Cristoforo che si discende fino alla confluenza col Fosso Grande.

Si risale il Fosso Grande per lungo tratto in direzione nord fino alla confluenza del Fosso di Vallicciano.

Il confine continua risalendo quest'ultimo fosso in direzione nord-est fino alla confluenza del Fosso di Collefiorito che si risale anch'esso fino al suo incrocio con la strada provinciale di Farnetta.

Si prende tale strada in direzione est fino all'incrocio con la provinciale Tuderte-Amerina che si percorre attraversando l'abitato di Montecastrilli fino all'incrocio con la strada provinciale di Sette Valli in località Castel Todino.

La delimitazione segue quest'ultima strada provinciale di Sette Valli, in direzione sud-est, fino all'incrocio con la strada statale Tiberina n. 3-*bis*.

Si percorre quest'ultima strada in direzione Sangemini, fino all'incrocio con la ferrovia Centrale-Umbra.

Si segue tale linea ferrata in direzione Terni fino all'incrocio con il Fosso Gabelletta, subito dopo quota 264, che si discende in direzione sud fino all'incrocio con la strada statale Ternana n. 79.

La delimitazione continua seguendo in direzione ovest tale strada statale n. 79 fino all'incrocio con il confine comunale tra Sangemini e Terni.

Si segue quest'ultimo confine amministrativo in direzione sud fino al punto di incontro dei confini comunali di Sangemini, Terni e Narni.

Si prosegue lungo la linea di confine tra i comuni di Narni e Terni, fino a giungere, dopo un lungo tratto, al punto di incontro dei confini comunali di Terni, Narni, Stroncone.

La delimitazione continua lungo il confine tra i comuni di Stroncone e Narni fino a giungere in prossimità del torrente Aia a quota 152.

Si attraversa il torrente Aia e si continua seguendo la strada provinciale dell'Aia in direzione ovest fino al suo incrocio con la strada statale n. 3 Flaminia.

Si segue la strada statale Flaminia in direzione di Narni e, passando all'interno dell'abitato, si continua fino al bivio per Calvi percorrendo la strada provinciale Calvese, per lungo tratto, si giunge in prossimità dell'abitato di Calvi dell'Umbria, lo si costeggia lungo il versante ovest e si continua la strada in direzione Montebuono fino ad incrociare il limite di provincia.

La delimitazione continua lungo il confine della provincia di Terni in direzione prima ovest poi nord per lunghissimo tratto seguendo, in particolare, i confini del comune di Calvi dell'Umbria, poi di Otricoli e successivamente nell'ordine, quelli di Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano e Guardea fino ad incrociare la linea di confine tra i comuni di Montecchio e Guardea e prosegue lungo quest'ultima linea, in direzione est, fino all'incrocio con la strada statale n. 205 Amerina.

La delimitazione continua seguendo in direzione sud detta strada per lungo tratto fino a raggiungere nuovamente l'incrocio con la strada provinciale Amelia-Orte, all'interno dell'abitato di Amelia».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerarsi idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione rientranti nella fascia pedocollinare (compresa tra i 90-450 s.l.m.).

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva attualmente ammessa per la produzione dei vini di cui si richiede il riconoscimento a denominazione di origine controllata non deve essere superiore a ql. 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per tutti i tipi di vino.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva consistenza numerica delle viti, tenuto conto anche del tipo di impianto e di allevamento.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa dell'uva in vino non deve superare il 70% per tutti i tipi.

Qualora la resa superi questo limite, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Terni.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Amerini» una gradazione alcolica naturale minima di:

10,50 gradi per il Bianco

10,50 gradi per il Rosso, il Rosato e Novello

11,00 gradi per la Malvasia

11,50 gradi per il Rosso Superiore

Nella vinificazione sono ammesse soltanto la pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita tuttavia, nella misura massima del 10% in volume e comunque, fino ad un apporto massimo di un grado alcolico effettivo, la correzione dei mosti e dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Amerini» con mosti e vini provenienti esclusivamente dalla zona di produzione, o nel caso di correzione dei mosti, anche con mosti concentrati rettificati.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato di fruttato, molto intenso;

sapore: secco, armonico, vellutato ma pieno, con lieve retrogusto amarognolo;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,00;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco minimo: 16 per mille.

Rosso e Rosso Superiore:

colore: rosso rubino da giovane, con tendenza al granato se invecchiato;

odore: vinoso e gradevole da giovane, fine e molto persistente se invecchiato;

sapore: fresco, spumeggiante e corposo da giovane, diventa armonico, rotondo con leggero sentore di mandorla con l'invecchiamento;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,00 per il Rosso; gradi 12,00 per il Rosso Superiore;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco minimo: 20 per mille.

Rosato:

colore: rosa salmone più o meno intenso;

odore: intenso di fruttato, molto delicato e persistente;

sapore: delicatamente rotondo, fresco, giovane, ma di corpo;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,00;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

Novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

odore: fruttato e persistente;

sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo ma vivace per fragranza di fermentazione;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,00;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

Malvasia:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico delicatamente profumato;

sapore: asciutto, di buon corpo, con fondo caratteristico e tendenzialmente vellutato;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,50;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 l., contenenti i vini «Colli Amerini» di cui al presente disciplinare, in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda lo abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio, pertanto, dovranno essere escluse le confezioni con chiusura con tappo a corona.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Colli Amerini» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non indonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli Amerini» vini che non corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

89A2744

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente il conferimento di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1989, registro n. 22, foglio n. 337, il seguente decreto relativo a concessione di ricompensa al valor militare è rettificata come di seguito indicato:

Regio decreto 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1946, registro n. 8, foglio n. 229, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1946, disp. 17, pag. 2156: Sainas Guido di Salvatore, da Cagliari, tenente battaglione paracadutisti (alla memoria): depennare (alla memoria).

89A2753

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti, il 4 marzo 1989, registro n. 10 Difesa, foglio n. 345, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Olzi Mario, nato il 3 agosto 1921 a Milano. — Comandante di distaccamento partigiano, alla testa di pochi ardimentosi, si imbatteva in una nutrita pattuglia nemica, ingaggiandone uno scontro a fuoco.

Persisteva nel combattimento, ripiegandone solo per impedimento di un ferita. — Colle Birone (Cuneo), 21 settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti, il 4 marzo 1989, registro n. 10 Difesa, foglio n. 346, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Cantarutti Carlo, nato il 5 agosto 1896 a Gradisca d'Isonzo. — Fedele ad un impegno ideale per il quale già aveva pagato di persona, non esitava all'atto dell'armistizio a prendere parte alla lotta partigiana. Membro del C.L.N. provinciale di Gorizia, fra i primi organizzatore delle forze partigiane locali, tramite efficacissimo con i movimenti di liberazione di Milano e Trieste. Arrestato dalla polizia nazista nell'ottobre 1944 nel corso di una missione, affrontava, in irriducibile, generoso silenzio su persone e fatti della Resistenza, lo strazio di una lunga tortura. Deportato in Germania, immolava la sua vita tra gli stenti del campo di Flossemburg. — Gorizia, Germania, 8 settembre 1943 - 28 marzo 1945.

Croce

Malcotti Artemio, nato il 29 maggio 1923 a Terenzo. — Valoroso partigiano, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo in tutte le azioni di guerra della sua brigata. Il 7 gennaio 1945, in località Pessola di Varsi, nel corso di un duro rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche veniva catturato. Sottoposto ad atroci torture nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Deportato in campo di concentramento, ivi decedeva offrendo la nobile esistenza alla causa della libertà. — Pessola di Varsi, 7 gennaio 1945 - Haid (Germania), 20 giugno 1945.

89A2752

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria:
idraulica.

UNIVERSITÀ CATTOLICA S. CUORE DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:
diritto bancario (convenzionato);
demografia.

Facoltà di lettere e filosofia
filologia italiana;
storia della filosofia medioevale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto pubblico generale.

Facoltà di scienze politiche:
storia moderna.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:
geometria I.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:
paleografia e diplomatica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lingue e letterature straniere:
lingua e letteratura spagnola.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:
filosofia della religione.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2750

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO

Facoltà di lingue e letterature straniere:
lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
meccanica analitica.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:
ottica;
sperimentazione e misure nei propulsori;
disegno meccanico;
misure geodetiche.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della filosofia antica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:
dottrina dello Stato;
diritto pubblico regionale;
diritto finanziario.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:
motori a combustione interna;
progetti di macchine utensili.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto internazionale privato e processuale.

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale odontostomatologica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2751

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste concernente: «Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Parmigiano Reggiano"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1989).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 20, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al rigo ottavo dell'ottavo comma, dove è scritto: «.... la maturazione è naturale e deve protrarsi per almeno *dieci* mesi anche se la resistenza alla maturazione è notevolmente superiore», leggasi: « ... la maturazione è naturale e deve protrarsi per almeno *dodici* mesi anche se la resistenza alla maturazione è notevolmente superiore».

89A2778

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria MARZOLI
  Via B. Spaventa, 18
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **CROTONE (Catanzaro)**
  Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
  Via Vittorio Veneto, 11
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  Via C. Ricci, 50
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria CAIMI DUE
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Libreria CATALDI
  Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
  Piazzale Clodio
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria G.B. MONETA
  di Schiavi Mario
  Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  Libreria MALIPIERO
  Corso XI Settembre, 61
- **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
  Libreria ALBERTINI
  Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Ditta I.C.A.
  Via De Rolandis
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
- **VERCELLI**
  Ditta I.C.A.
  Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria ATHENA
  Via M. di Montrone, 86
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria GALLI
  Via Manzoni, 30

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*